Anno 1871. **Roma - Sabato, 15 Luglio** **Num. 191.**

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento:

	Trim.	Sem.	Anno
ROMA	11	21	40
Per tutto il Regno	13	25	48
Solo Giornale, senza i Rendiconti:			
ROMA	9	17	32
Per tutto il Regno	10	19	36

Estero, aumento spese di posta.
Un numero separato in Roma, centesimi 10, per tutto il Regno centesimi 15.
Un numero arretrato costa il doppio.
Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25. Ogni altro avviso cent. 30 *per linea di colonna o spazio di linea*.

AVVERTENZE.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono:

In **Roma** alla *Amministrazione* del Giornale, via dell'Archetto, n° 94;
In **Firenze** alla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio, n° 12;
In **Torino**, alla medesima Tipografia, via della Corte d'Appello, n. 22.
Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli Uffici postali.

PARTE UFFICIALE

Il N. 334 (Serie seconda) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge del 26 marzo 1871, n. 129, (Serie 2ª) con la quale il Governo del Re fu autorizzato a fare le disposizioni transitorie, e quelle altre che sieno necessarie per la completa attuazione dei Codici e delle leggi estese alle provincie della Venezia e di Mantova aggregate al Regno d'Italia colla legge del 18 luglio 1867, n. 3841;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il numero, le sedi e le circoscrizioni territoriali dei circoli per le Corti di assise, dei tribunali civili e correzionali, del tribunale di commercio, delle preture e delle preture urbane nelle provincie della Venezia e di Mantova aggregate al Regno d'Italia colla legge del 18 luglio 1867, n° 3841, ed il numero dei funzionarii ai medesimi addetti sono determinati in conformità delle tabelle annesse al presente decreto, viste d'ordine Nostro dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti (*).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1871.

VITTORIO EMANUELE.

G. DE FALCO.

(*) *Le tabelle saranno pubblicate nel numero di domani.*

Il N. 335 (Serie seconda) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge del 26 marzo 1871, n. 129 (Serie 2ª), con la quale il Governo del Re fu autorizzato a fare le disposizioni transitorie, e quelle altre che sieno necessarie per la completa attuazione dei Codici e delle leggi estese alle provincie della Venezia e di Mantova aggregate al Regno d'Italia colla legge del 18 luglio 1867, n. 3841;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e de' Culti,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il numero dei funzionari addetti alla Corte d'appello, ai tribunali civili e correzionali, al tribunale di commercio, alle preture e alle preture urbane delle provincie della Venezia e di Mantova aggregate al Regno d'Italia colla legge 18 luglio 1867, n. 3841, è determinato in conformità delle tabelle annesse al presente decreto, viste d'ordine Nostro dal Ministro di Grazia e Giustizia e de' Culti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1871.

VITTORIO EMANUELE.

G. DE FALCO.

TABELLA N. 1. — Personale della Corte di Appello.

Sede	Sezioni	Primi presidenti	Presidenti di sezione	Consiglieri	Procuratori generali	Sostituti Procuratori generali	Cancellieri	Vicecancellieri	Vicecancellieri aggiunti	Segretari	Sostituti Segretari	Sostituti segretari aggiunti
Venezia (Popolazione 2,337,128)	3	1	2	32	1	9	1	7	2	1	5	2

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro G. DE FALCO.

TABELLA N. 2. — Personale dei Tribunali Civili e Correzionali.

Sedi	Sezioni	Presidenti	Vicepresidenti	Giudici	Procuratori del Re	Sostituti Procuratori del Re	Cancellieri	Vicecancellieri	Vicecancellieri aggiunti	Segretari	Popolazione
Bassano	1	1	»	3	1	1	1	1	1	1	94,415
Belluno	1	1	»	6	1	1	1	2	1	1	167,229
Conegliano	1	1	»	8	1	1	1	1	1	1	139,991
Este	1	1	»	3	1	1	1	1	1	1	91,988
Legnago	1	1	»	3	1	1	1	1	1	1	67,938
Padova	2	1	1	10	1	3	1	4	2	1	212,744
Pordenone	1	1	»	5	1	1	1	1	1	1	144,883
Rovigo	1	1	»	6	1	1	1	2	1	1	180,646
Tolmezzo	1	1	»	3	1	1	1	1	1	1	56,295
Treviso	1	1	»	6	1	1	1	2	1	1	168,492
Udine	2	1	1	10	1	3	1	4	2	1	236,414
Venezia	3	1	2	14	1	4	1	5	3	1	294,544
Verona	2	1	1	11	1	3	1	4	2	1	248,370
Vicenza	2	1	1	10	1	3	1	4	2	1	233,319
Mantova	1	1	»	6	1	1	1	2	1	1	154,800

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro G. DE FALCO.

TABELLA N. 3. — Personale del Tribunale di Commercio.

Sede	Sezioni	Presidenti	Vicepresidenti	Giudici	Giudici supplenti	Cancellieri	Vicecancellieri	Vicecancellieri aggiunti
Venezia (Popolazione 294,454)	2	1	1	10	12	1	3	1

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro G. DE FALCO.

TABELLA N. 4. — Personale delle Preture, comprese le Preture Urbane.

		Cioè per ogni pretura:	
Pretori	N. 104	Pretori	N. 1
Cancellieri	» 104	Cancellieri	» 1
Vicecancellieri	» 145		

NB. I vicecancellieri sono nominati ove il servizio lo richieda.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro G. DE FALCO.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vedute il regolamento deliberato dal Consiglio provinciale di Foggia nella tornata del 30 novembre 1869 e modificato dal medesimo in seduta del 14 marzo ultimo per la costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali, comunali e consorziali;

Sentiti i pareri del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Veduto l'articolo 24 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici;

Sulla proposta del nostro Ministro segretario di Stato pei lavori pubblici,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. È approvato l'annesso regolamento per la costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali, comunali e consorziali nella provincia di Foggia, visto d'ordine Nostro dal predetto Ministro.

Lo stesso Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Dato a Firenze, addì 20 giugno 1871.

VITTORIO EMANUELE

CASTAGNOLA.

Regolamento per la costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali, comunali e consortili di Capitanata.

TITOLO I.

CAPITOLO I. — *Delle opere pubbliche provinciali, ed organizzazione dell'ufficio tecnico.*

Art. 1. Le opere pubbliche della provincia di Capitanata sono sottoposte all'amministrazione ed alla vigilanza della Deputazione provinciale.

Art. 2. Il servizio delle medesime è affidato all'ufficio tecnico provinciale istituito per effetto dell'articolo 368 della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865.

Art. 3. Detto ufficio si compone di un ingegnere capo direttore, e di quel numero di ingegneri ordinari, misuratori, ed impiegati d'ordine, che a seconda del bisogno sarà dal Consiglio provinciale stabilito. Il trattamento di detto personale proveniente dal servizio dello Stato sarà conforme a quello degli impiegati del Genio civile, per gli altri sarà all'atto della nomina stabilito dal Consiglio.

Art. 4. L'ingegnere capo ha l'alta direzione dello studio dei progetti e dell'esecuzione di tutte le opere d'interesse provinciale, che mirano alla costruzione e miglioramento, non che alla riparazione e conservazione delle strade ed opere suddette. Al medesimo incombe il dare agli ingegneri ed altri impiegati da lui dipendenti tutte quelle particolareggiate istruzioni che occorrono, perchè possano soddisfare regolarmente alle incumbenze rispettivamente loro affidate, e sotto la sua responsabilità curarne la osservanza.

Art. 5 A ciascun ingegnere, ove il bisogno lo richiede, sarà affidata una determinata parte od un ramo del servizio sulla proposizione dello ingegnere capo approvata dalla Deputazione provinciale. In quei circondari od in quelli altri siti della provincia ove se ne riconosca il bisogno potrà essere delegato, con domicilio permanente o temporaneo, alcuno degli ingegneri subalterni addetti all'ufficio provinciale.

Art. 6. Quando venga la delegazione permanente di un ingegnere o subalterno fuori residenza dell'ufficio sarà al medesimo concessa congrua indennità.

Art. 7. Oltre allo stipendio è accordato agli ufficiali dell'ufficio tecnico per ogni trasferta fuori dell'ordinaria loro residenza una indennità giornaliera ed una indennità di viaggio regolata in base del presente regolamento.

Art. 8. Nelle visite che la Deputazione provinciale, od uno dei suoi membri per delegazione praticheranno delle strade od altre opere provinciali in corso di costruzione, l'ingegnere capo o un suo delegato, dovrà accompagnarli e fornire tutti i chiarimenti necessari allo scopo delle visite medesime.

Art. 9. Nei primi cinque giorni di ciascun mese l'Ingegnere capo trasmetterà alla Deputazione provinciale una relazione periodica sul servizio degli ufficiali dell'uffizio tecnico della provincia ed altri suoi dipendenti, come pure sull'andamento, e sviluppo dei lavori durante il mese antecedente, secondo le norme tracciate dal Ministero dei Lavori Pubblici per gli affari tecnici governativi.

Art. 10. Oltre al servizio delle opere pubbliche di conto provinciale è pure affidata all'ufficio tecnico l'alta vigilanza sulle opere pubbliche comunali, a norma di quanto sarà in appresso stabilito col presente regolamento.

Art. 11. Incumbe all'ingegnere capo di allestire, nelle epoche e nelle forme che gli saranno indicate dalla Deputazione provinciale un prospetto delle spese occorrenti per le singole opere provinciali perchè possa il Consiglio tenerlo presente nella formazione del bilancio.

Art. 12. In caso di assenza o d'impedimento dell'ingegnere capo, ne farà le veci l'uffiziale di grado più elevato, ed in caso di parità di grado il più anziano.

Art. 13. L'ingegnere che sarà destinato con residenza fissa in un dato punto della provincia, come pure quelli che stando nell'ufficio centrale hanno il carico di una determinata parte del servizio stradale, dovranno invigilare sulla buona manutenzione delle strade, dei ponti, argine a difesa delle strade medesime comprese nel ristrettivo carico: cureranno che gl'imprenditori delle manutenzioni stradali adempiano regolarmente e nei termini stabiliti dai contratti alle assunte obbligazioni, provvedendo i materiali ed altre forniture all'uopo richieste nelle quantità e qualità volute: veglieranno che gli agenti applicati alle strade, sia per la manutenzione, che per le riparazioni occorrenti, non che per la cura delle piantagioni lungo le medesime strade facciano il loro dovere.

Art. 14. Salvo i casi d'urgenza gl'ingegneri staccati corrispondono sempre col capo dell'ufficio tecnico.

Gli stessi ingegneri veglieranno sulla condizione delle opere d'arte delle arginature per constatare e proporre in tempo utile le restaurazioni sì ordinarie che straordinarie per prevenire guasti maggiori.

Quando nell'adempimento di questo loro còmpito gl'ingegneri stessi fossero coadiuvati da aiutanti o misuratori-assistenti dell'ufficio tecnico, sarà loro debito di compartire a questi ultimi le necessarie istruzioni verbali, o scritte, secondo l'importanza dei casi.

Art. 15. Allorquando ad uno degl'ingegneri predetti è affidata la direzione di un'opera, esso veglierà che ogni lavoro e provvista proceda in piena conformità al progetto approvato, alle condizioni portate dai relativi capitoli d'appalto, ed alle istruzioni che potranno essergli date dall'ingegnere capo: riconoscerà se i materiali abbiano le prescritte qualità e dimensioni, invigilerà sulla condotta degli agenti subalterni incaricati della permanente sorveglianza dei lavori, verificherà i registri che da essi debbono tenersi, e li contrassegnerà in segno di approvazione. Da essi registri farà trarre i prospetti dei lavori fatti coll'applicazione dei prezzi loro assegnati per trasmetterli in triplice originale all'ingegnere capo della provincia firmati da lui e dall'assistente, onde corredare i certificati di pagamento che l'ingegnere capo dovrà rilasciare a favore dell'imprenditore.

Art. 16. Gl'ingegneri che avranno delegazioni permanenti nei circondari, dovranno altresì disimpegnare tutte quelle altre incumbenze che loro saranno commesse dall'ingegnere capo dal quale dipendono immediatamente, a qual fine essi terranno diretta corrispondenza col medesimo e lo informeranno dell'andamento del servizio da essi diretto, della condotta del personale posto sotto la loro dipendenza, e di ogni altro avvenimento straordinario che succeda lungo le strade, o a danno degli edifizî di proprietà della provincia esistenti nel territorio posto sotto la loro immediata vigilanza. Essi concorreranno finalmente all'eseguimento di lavori affidati all'ufficio centrale, somministrando all'ingegnere capo quegli elementi e notizie eventuali e periodiche indispensabili per la pronta regolare confezione dei progetti delle opere da eseguirsi, per la compilazione degli stati mensili ed altri documenti statistici; come per l'adempimento di quelle incumbenze straordinarie, che l'amministrazione della provincia fosse per affidare all'ufficio tecnico provinciale.

Art. 17. Gl'ingegneri che debbono prestare l'opera presso l'ufficio centrale si applicheranno a quei lavori di composizione, calcolazione e disegno, non che a quelli di redazioni, di rapporti e della corrispondenza che saranno loro affidati dall'ingegnere capo.

Art. 18. Gli aiutanti di ogni classe, tanto quelli che prestano il loro servizio presso l'ufficio centrale, quanto gli altri che vengono messi a disposizione degl'ingegneri destinati nei Circondari, deggiono tutti cooperare al disimpegno delle attribuzioni dei singoli uffizî, prendendo parte alla condotta di tracciamento, alla levata delle piante e profili, ai lavori di disegno, delle calcolazioni e misurazioni, ed alla produzione in netto dei disegni, prospetti, calcoli, relazioni, lettere ed altri scritti uffiziali.

I medesimi essendo anche incaricati di attendere alla condotta dei lavori direttamente o sotto la dipendenza degl'ingegneri ordinari, corrisponderanno con l'ingegnere capo o con l'ingegnere immediato superiore, mettendo in pratica le istruzioni che da essi ricevono e facendo eseguire gli ordini che loro fossero comunicati pel migliore andamento del servizio cui sono addetti.

Art. 19. I misuratori assistenti, sia che trovansi applicati all'ufficio centrale, sia che vengano destinati negli uffizî dipendenti, sono essenzialmente chiamati a cooperare come gli aiutanti, in ragione delle proprie cognizioni, allo studio e formazione dei progetti delle opere pubbliche, alla vigilanza delle opere tanto di costruzione, che di mantenimento delle strade, dei ponti ed argini di conto provinciale subordinatamente alle istruzioni che ricevono dagli ingegneri ed aiutanti incaricati della condotta delle opere stesse.

Essi debbono pure attendere in ufficio alla produzione in netto dei piani, disegni, profili, ed alla copiatura delle relazioni e corrispondenze uffiziali.

Art. 20. Gl'impiegati d'ordine debbono curare l'ordinamento degli archivi, dei registri e delle carte degli uffizî, secondo le istruzioni che loro sono date dall'ingegnere direttore. Debbono registrare sul protocollo generale d'arrivo e partenza le lettere e le relazioni che pervengono all'ufficio, o che ne emanano, classificando ogni carta sia nell'archivio generale che in quello corrente con tali distinte indicazioni che diano facoltà di rintracciarle in qualunque occorrenza.

Essi prestano eziandio l'opera loro a trascrivere le lettere, relazioni, ed altre carte, e dirigere il servizio affidato all'inserviente dell'ufficio, soprattutto in ciò che riguarda la nettezza e la decenza dell'ufficio.

Art. 21. È dovere dell'inserviente dell'ufficio di mantenere con la dovuta mondezza e decoro il locale, il mobilio e tutti gli oggetti che servono all'uso degl'impiegati. Egli deve custodire l'uffizio, annunziare le persone che si presentano per domandare udienza dal capo, o per richiedere alcuni degli uffiziali; deve ritirare dall'ufficio postale le lettere ed altre carte dirette tanto al capo dell'ufficio tecnico, quanto agl'impiegati che ne dipendono, e trasportare alla loro destinazione tutte quelle carte che partono dallo stesso uffizio e che deggiono essere ricapitate nel capoluogo ove esso è stabilito. Deve prestarsi a tutte le occorrenze del personale tecnico d'ordine durante le ore dell ufficio.

Art. 22. L'orario dell'ufficio tecnico provinciale sarà quello stesso fissato per la segreteria della Deputazione.

Art. 23. Tutti gl'impiegati dovranno osservare una piena subordinazione verso l'ingegnere direttore, e così di grado in grado. Qualunque atto d'insubordinazione, o mancanza al servizio sarà punito con l'ammonizione per mezzo dell'ingegnere direttore per la prima volta; in caso di recidiva ne verrà riferito alla Deputazione provinciale per le opportune misure disciplinari.

Le misure disciplinari sono:

1° La censura;

2° La sospensione con perdita di tutto o parte dello stipendio;

3° Le rivocazione.

Art. 24. Le cause che danno luogo alle misure disciplinari accennate ai numeri 1 e 2 sono:

1° La negligenza o mancanza in servizio, o contro la disciplina;

2° Condotta riprovevole;

3° Condanna per una pena per tutto il tempo della medesima sempre che questa non importi la rivocazione. Queste misure sono applicate dalla Deputazione provinciale dietro rapporto dell'ingegnere capo.

Art. 25. La rivocazione avrà luogo per deliberazione del Consiglio provinciale sulla proposta della Deputazione, salva l'approvazione del Ministro dei Lavori Pubblici, a mente dell'articolo 311 della legge sulle Opere pubbliche 20 marzo 1865, per ciò che riguarda il personale in detto articolo contemplato.

Le cause che potranno determinare la rivocazione, sono le seguenti:

1° Persistenza nelle cause che diedero luogo alla sospensione;

2° Negligenza abituale o mancanza nel grave servizio, o contro la disciplina;

3° Mancanza di riserva che leda gli interessi del servizio, o dei privati;

4° Mancanza contro l'onore;

5° Condanna ad una pena eccedente i sei mesi di carcere.

Art. 26. Si potrà concedere agli uffiziali dell'ufficio tecnico provinciale e agli impiegati di ordine un congedo ordinario o congedi straordinari quante volte il servizio lo permetta. Il primo non potrà eccedere i trenta giorni per ogni anno, non porta diminuzione di stipendio, ma può essere interrotto ogni qualvolta i bisogni del servizio lo richiedono. Il congedo straordinario è riservato pei casi di lunga e grave malattia o altre circostanze particolari di grave momento da giustificarsi debitamente dall'interessato nella dimanda che ne farà all'ingegnere direttore. Le dimande di congedo fatte dall'ingegnere direttore, sia nel proprio interesse, che in quello dei suoi dipendenti, saranno dirette alla Deputazione provinciale, cui è riservato di procedere sulla loro ammissibilità, e di stabilire se cessa o no lo stipendio durante il congedo accordato.

Art 27. Qualora per motivi di malattia degli impiegati presenti, o per esigenze straordinarie del servizio venisse a rendersi insufficiente il numero degl'impiegati rimasti in ufficio, l'ingegnere direttore dovrà riferirne alla Deputazione provinciale, la quale stabilirà se debbasi richiamare gl'impiegati che trovansi in congedo.

Gl'impiegati i quali senza legittima causa non si restituissero nel termine fissato alle proprie funzioni, incorreranno nelle punizioni stabilite nel precedente art. 23.

Art. 28. Qualunque progetto, sia esso compilato direttamente dall'ingegnere direttore, o dagl'ingegneri suoi dipendenti, dovrà essere munito della firma dello stesse ingegnere Direttore, e trasmesso alla Deputazione provinciale per le successive determinazioni circa il suo eseguimento.

Art. 29. In generale ogni progetto deve constare dei seguenti elementi:

1° Di quel numero di disegni che in ogni caso speciale sono necessari per dare un'idea precisa del progetto;

2° Del computo metrico generale, ossia del casellario di tutt'i lavori a farsi;

3° Un quaderno dell'analisi dei prezzi unitari delle varie categorie di lavoro;

4° La perizia di stima complessiva, la quale deve comprendere il calcolo della spesa di tutti i lavori calcolati nel computo metrico, le indennità di terreno ed altre spese necessarie;

5° Il capitolato, nel quale saranno descritti esattamente i lavori da eseguirsi, e saranno determinati gli obblighi speciali che s'impongono all'imprenditore, oltre le condizioni e le clausole generali.

Nel capitolato d'appalto sarà dichiarato se le espropriazioni saranno a carico dell'amministrazione, o se saranno accollate dall'appaltatore.

Trattandosi però di progetti di poca entità, la perizia di stima delle opere o provviste colle condizioni di esecuzioni alla medesima annesse può servire di base ad un contratto.

6° La relazione nella quale si devono esporre chiaramente le considerazioni che servirono di norma all'autore del progetto nella sua compilazione.

A questi elementi si aggiungeranno quegli altri documenti accessorî e giustificativi, che, secondo le circostanze, possano essere necessari, o che già fossero ammessi alla pratica.

Trattandosi di progetto definitivo di una strada, il piano della località sul quale si è indicato l'andamento sarà designato sulla scala non minore di 1, 2000, e sarà esteso quanto basta per giustificare l'andamento che si propone.

Il profilo in lungo in generale sarà designato sulla scala medesima del piano per le lunghezze, e sulla scala decupla per le altezze. I profili in traverso saranno designati sulla scala di 1 200, tanto per le lunghezze che per le altezze, salvo ad adottare altri rapporti per quei profili speciali che le circostanze richiederanno.

I piani delle traverse degli abitati saranno designati in scala non minore di 1,500.

I disegni delle opere d'arte saranno redatti in quella maggiore scala possibile secondo i casi, in modo a somministrare una idea esatta dell'opera, aggiungendovi quei dettagli particolareggiati che secondo le circostanze possono essere necessarî. Prima di dar corso al progetto, il capo d'ufficio si accerterà dell'esattezza delle calcolazioni.

Art. 30. Pei progetti di massima, e segnatamente quando dovrassi sottoporre ad esame la preferenza da darsi al tracciato di una linea stradale sopra altri che pur presentino attendibili convenienze, sarà sufficiente che si producano:

1° Una topografia generale in scala non minore di 1,10,000, nella quale siano segnate con chiarezza le linee che si propongono e le loro circostanze;

2° Il profilo longitudinale di ciascuna linea nel quale siano segnate le più considerabili elevazioni o depressioni del suolo e le pendenze a seconda delle quali si stimerebbe conveniente di modificarne la naturale disposizione. Per le lunghezze di siffatti profili si potrà adottare la scala metrica di 1,10,000, e quella di 1,1000, per le altezze;

3° Quel numero di grandi sezioni trasversali sufficientemente estese che sono necessarie per far conoscere la configurazione del suolo;

4° Un computo sommario dei movimenti di terra e del loro importare, e così pure dei lavori e forniture per la formazione della carreggiata;

5° Il quadro nel quale sieno indicate le principali dimensioni delle opere d'arte a costruirsi, la loro situazione e l'importare presuntivo;

6° Un quadro generale delle proprietà da intersecarsi e della spesa occorrente per indennità di occupazione definitiva;

7° Una relazione nella quale siano ampiamente e con chiarezza esposte le più giustificanti particolarità del progetto.

Art. 31. Ogni perizia dovrà contemplare oltre il prezzo dei lavori proposti:

1° Una somma per sopperire alle spese di assistenza dell'opera, calcolata in ragione della durata dei lavori, giusta il capitolato di appalto, e ciò ogni qualvolta per la natura od importanza dell'opera si riconosca necessaria questa misura di precauzione.

2° Una somma ragguagliata all'importanza dell'opera, con cui sopperire alle spese impreviste.

Art. 32. Approvati i progetti, e provvedutosi al relativo appalto, la Deputazione provinciale ne darà partecipazione allo ingegnere direttore trasmettendogli copia del contratto stipulato, affinchè disponga per l'esecuzione, previa consegna del lavoro da farsi risultare da un verbale esteso in concorso coll'impresario, dalla data del quale verbale decorrerà il termine utile pel compimento delle opere.

Art. 33. A quest'uopo si faranno dallo ingegnere direttore allestire nel proprio ufficio le occorrenti copie dei piani, profili e disegni delle opere d'arte da somministrarsi all'imprenditore, il quale ne corrisponderà i diritti calcolati in base alla tariffa in vigore come dal capitolo II.

Art. 34 Dimandandosi da corpi morali le copie dei piani, profili ecc. di progetti di opere ai medesimi appartenenti saranno corrisposti i diritti per metà, calcolati in base della tariffa in vigore.

Tanto nel caso previsto dall'articolo 33 che dall'art 34 le somme pagate saranno ripartite fra gl'impiegati dell'ufficio in ragione dello stipendio di ciascuno di essi

Art. 35. Trattandosi di lavori che richiedono un'assidua vigilanza, l'ingegnere direttore proporrà con apposita relazione alla Deputazione provinciale la delegazione di quello, o di quelli fra gli ufficiali da lui dipendenti, ai quali meglio stimerà di affidarne l'incumbenza, proponendo altresì la congrua retribuzione mensile da assegnarsi sui fondi dell'opera a ciascuno in correlazione alla qualità, al grado dell'impiegato, all'importanza dell'incarico, ed alle particolarità dei luoghi nei quali l'opera devesi eseguire. Qualora le circostanze non permettessero di delegare impiegati dell'ufficio, proporrà assistenti estranei.

Art. 36 L'ingegnere capo ha una responsabilità complessiva inerente all'alta direzione e sopraintendenza ch'egli deve esercitare per guarentire il miglior risultamento delle opere. Così pure gl'impiegati preposti alla direzione e vigilanza di un'opera deggiono rispondere della regolarità e del buono eseguimento dei lavori, ciascuno per la parte riguardante l'incarico che loro fu affidato.

Art. 37. Per adempiere regolarmente all'incarico rispettivo, debbono gl'impiegati incaricati della permanente vigilanza di un'opera stabilire e mantenere sul sito della medesima la loro dimora, ed essere muniti dall'ingegnere capo, o dall'ingegnere incaricato della direzione dell'opera stessa d'una copia del capitolato di appalto, dei piani, profili e disegni costituenti il progetto della cui esecuzione si tratta.

Curerà l'ingegnere capo di compartire per iscritto quelle istruzioni che l'esame dei lavori e della contabilità relativa, non che la condotta dell'impresario dimostreranno opportune nell'interesse dell'amministrazione e per la regolare tenuta dei registri delle misure e qualità dei lavori eseguiti.

Art. 38. L'ingegnere capo provvederà perchè dall'ingegnere avente l'immediata direzione di un'opera, e dall'impiegato subalterno destinato alla sorveglianza locale sia tenuto esatto giornaliero conto di ogni fase ed eventualità di ciascuna impresa, affine di poterne informare la Deputazione provinciale durante il corso dei lavori, e l'ufficiale collaudatore, allorquando saranno compiuti per addebitarli eziandio ed apprezzare ove d'uopo il merito delle eccezioni al deconto finale che venissero elevate dall'appaltatore.

Art 39. I certificati di pagamento a favore degli imprenditori, sia che si riferiscano ad opere nuove, sia che riflettano opere di riparazioni, o di manutenzioni stradali saranno, a datare dal presente regolamento, rilasciati sotto l'esclusiva responsabilità dell'ingegnere capo, il quale prenderà in ciò norma dalle disposizioni contrattuali e dalla conoscenza che avrà del progresso e della regolare esecuzione di ciascun lavoro. I certificati di semplice abbuonconto saranno corredati da uno stato approssimativo dei lavori eseguiti, e quelli che si spediscono ad opera finita, saranno accompagnati da uno stato esatto dei lavori, dal deconto finale dalle quietanze ed altri documenti richiesti dall'ingegnere capo e rivolti alla Deputazione provinciale per l'ulteriore loro corso.

Tutti questi adempimenti saranno eseguiti coll'intervento del deputato provinciale che sorveglia nel tempo l'opera ferma rimanendo la responsabilità dell'ingegnere.

CAPITOLO II. — *Indennità di trasferta agli uffiziali dell'ufficio tecnico.*

Art. 40. Oltre allo stipendio è accordato agli uffiziali dell'ufficio tecnico, per ogni trasferta fuori dell'ordinaria loro residenza, una indennità giornaliera, ed una indennità di viaggio regolata nei termini seguenti:

	Indennità giornaliera	Indennità di viaggio per chil.
Ingegnere capo	L. 8 00	cent. 30
Ingegneri	» 6 00	» 25
Aiutanti	» 5 00	» 20
Assistenti misuratori	» 5 00	» 20

Nel calcolo delle distanze si tiene conto dei chilometri percorsi tanto nell'andata quanto nel ritorno.

Fino a distanza di due chilometri non si fa luogo ad indennità di sorta.

Per le distanze che superano i due ma non oltrepassano dieci chilometri, non ha luogo l'assegno per l'indennità giornaliera; si duplica invece l'indennità di viaggio.

Per le percorrenze sopra strade ferrate sara rimborsato per spese di trasferta all'ingegnere capo il corrispettivo del biglietto di 1ª classe, ed agli altri uffiziali del biglietto di 2ª classe.

Art. 41. Nella segreteria dell'ufficio tecnico sarà tenuto un registro delle trasferte degl'impiegati, secondo il modulo da stabilirsi dall'ingegnere capo.

Nel medesimo saranno notate tutte le trasferte eseguite da ciascun impiegato, coll indicazione dell'avviso dato alla Deputazione provinciale, di cui all'art. 43, del giorno della partenza e di quello del ritorno, dello scopo della trasferta, della distanza percorsa tanto nell'andata quanto nel ritorno, espressa in chilometri, del numero dei giorni consumati, dell'indennità giornaliera e di viaggio dovuta, della somma complessiva delle due indennità e di quelle circostanze finalmente che sieno necessarie per spiegare qualche particolarità relativa.

Art 42. Affinchè le trasferte degl'impiegati subalterni possano aver luogo e diano diritti al conseguimento delle relative indennità, è necessario che le medesime sieno state autorizzate dall'ingegnere capo. Di questa autorizzazione sarà fatto pure risultare nel registro anzidetto.

Art. 43. L'ingegnere capo dovrà sempre dare preventivo avviso alla Deputazione provinciale delle trasferte che esso crederà utile di fare o commettere nell'interesse del servizio, giustificandone il bisogno, ed indicando il giorno della partenza e quindi il giorno del ritorno in residenza.

Art. 44. Il pagamento della indennità avrà luogo in fine di ogni mese in base allo specifiche che ciascuno impiegato formerà in doppio originale copiando fedelmente la parte del registro prementovato che gli concerne, colle indicazioni, o correzioni che vi avesse introdotto il capo d'ufficio.

Ogni specifica porterà la firma dell'impiegato cui si riferisce, e sarà vidimata dall'ingegnere capo, il quale riconoscendo la regolarità delle specifiche preparate dai suoi impiegati, ne promuoverà il pagamento della Deputazione provinciale.

CAPITOLO III. — *Forma e costruzione delle strade provinciali.*

Art. 45. Ritenuto che il sistema speciale di trazione in uso nella provincia richiede maggiore spazio nell'incontrarsi dei veicoli, si stabilisce per norma generale che la larghezza delle strade provinciali non può essere maggiore di otto metri, nè minore di sette, misurata dai lembi ossia margini delle medesime, oltre ai fossi laterali E ciò per le strade di pianura.

Art 46. Nelle montagne o colline dove le circostanze locali non permettono di formare le strade della larghezza sopra fissata senza incorrere in grave spesa, vengono le medesime costruite, ridotte e conservate d'una larghezza sufficiente per il comodo e sicuro passaggio.

Art 47. Il suolo delle strade considerato nella sezione stradale viene formato a segmento di circolo per facilitare lo scolo delle acque piovane.

La forma così arenata comincia dalla distanza di un metro circa dei lembi della strada, e l'altezza del segmento non può eccedere il 24° della sua corda totale.

Se per mancanza totale di brecciame le strade sono riparate e mantenute con terra e sabbia, l'inclinazione nella sezione trasversale è accresciuta più o meno secondo le circostanze.

Art 48 Le strade esistenti, o che si costruiscono d'una notabile elevazione sopra il piano dei terreni laterali, in modo da rendere pericoloso il passaggio, vengono difese con scansaruote o parapetti di muro, o da ripari vegetali.

Art 49. Tutti i ponti stabili costruiti sopra fiumi, torrenti o rivi lungo le strade, debbono venir muniti da parapetti laterali per tutta la loro lunghezza, onde assicurare il passaggio, eccettuandone i ponticelli si scolo.

La larghezza dei ponti dev'essere corrispondente a quella delle strade da un lembo all'altro, o quanto meno tale da poter dar luogo al comodo passaggio dei carri e delle carrozze.

Art. 50. Le strade debbono avere lateralmente i fossi per lo scolo della acque piovane.

Art. 51. I fossi debbono essere di una larghezza nel loro fondo non minore di 40 centimetri, e di una profondità e pendenza tale che possano dar libero sfogo alle acque piovane tramandate dalle strade e dai fossi laterali. Le sponde dei fossi debbono essere da ambedue i lati a tutta scarpa per impedire gli scoscendimenti del terreno.

Art. 52. I ponti sopra canali manufatti inservienti ad un privato debbono essere della larghezza delle strade e provvisti di parapetti

Art. 53. Il piano delle strade sopra i ponti viene formato e mantenuto ad un livello corrispondente a quello del piano contiguo di esse strade.

Art. 54. Occorrendo il caso della formazione di nuovi ponti per l'attraversamento di esse strade con acque o nuovi canali, i proprietari possessori od utenti delle medesime debbono sottostare al disposto degli articoli 32 e 36 della legge sulle opere pubbliche 1865.

Art. 55 Spetta alla Deputazione provinciale, dopo sentito l'avviso dell'ufficio tecnico, l'accordare il passaggio per l'attraversamento delle strade provinciali con nuovi canali.

Art. 56. Le strade da formarsi su di un suolo nuovo, o da adottarsi con lavori di sistemazione, vengono da un lembo all'altro ridotte alla larghezza precisa determinata dai progetti rispettivi con un regolare allineamento e direzione corrispondente ai tipi relativi.

Art. 57. La pendenza delle strade non dovrà di regola oltrepassare il 5 per 0[0, salvo in circostanze eccezionali e per brevi tratti, come per esempio nelle strade di minor traffico, o di montagna dove la condizione dei luoghi, o la gravezza della spesa non permettono di fare altrimenti.

Art. 58. L'andamento delle strade provinciali dovrà essere tracciato in modo da evitare lavori di sterro, o di rilevati eccessivi o sproporzionati all'importanza della strada; di seguire per quanto possibile le sinuosità del terreno onde diminuire le spese di costruzione.

Art. 59. Le strade in incassamento ossia di un suolo più depresso della superficie dei terreni laterali debbono avere i fossi di scolo della larghezza e profondità stabilita dal progetto colle sponde inclinate a tutta scarpa; al di là dei fossi debbono le sponde dei terreni laterali avere una inclinazione corrispondente alla natura del terreno.

La terra e le materie di ogni sorta provenienti da tagli, scavi ed abbassamenti vengono trasportate dov'è fissato il rialzamento della strada; ogni quantitativo eccedente è collocato nel sito indicato da chi ha la direzione al lavoro.

Art 60. Le strade di elevazione, ossia di un suolo più elevato dalla superficie dei terreni laterali, sono formate con sabbia e terra magra nel corpo dei riporti, sempre che le condizioni locali lo permettano, senza andare incontro ad una spesa rilevante, ed in caso diverso, con terra vegetale.

I rialzi poi si fermano con inclinazione ad amendue i lati mercè scarpe laterali più o meno inclinate a seconda delle varie nature delle materie che saranno impiegate ai rialzi.

Art. 61. Nei casi di riparazioni non solo non è lecito sotto alcun pretesto abbassare il piano dei marciapiedi, ma devesene eseguire il rialzamento dall'uno, o dall'altro lato, ed anche da ambedue se occorre, ad oggetto di ridurre il piano ad uno stesso orizzonte mediante terra di adattata qualità; salvo sempre le pendenze di regola.

Art. 62. Allorquando si forma una nuova strada, l'ossatura, dove occorre, viene preparata in guisa che vi sia un incassamento nella predetta parte media destinata a contenerla, al di sopra di cui verrà inghiaiata, e conformata ad arco di cerchio, secondo il profilo assegnato nel progetto.

Art. 63. Tutto il brecciame necessario per formare il colmo della strada dev'essere vagliato diligentemente al fine di toglierne la sabbia e soprattutto la terra; nell'atto della vagliatura debbono venire separati tutt'i ciottoli eccedenti la dimensione di 45 millimetri; dovendo gli altri venir dimazzati; seguendo le solite cautele e le pratiche che verranno suggerite dall'ingegnere capo e da chi assiste al lavoro.

La vagliatura e lo sgombramento sopra prescritto hanno luogo nell'istante medesimo che il brecciame viene estratto dalle cave, o preso nelle alluvioni di fiumi, torrenti o rivi, e così prima di farne il trasporto sulla strada.

Art. 64. Le regole prescritte dal precedente articolo sono applicabili eziandio al brecciame da impiegarsi per l'adattamento e per la riparazione di qualunque strada, sia che si tratti di otturare od appianare le cavità e le depressioni, come di adattarne il colmo. Nel mentre che si sta eseguendo lo spargimento del brecciame devesi impiegare il numero necessario di giornalieri perchè col badile, e coi rastelli a dentatura di ferro vengano separati, e quindi condotti fuori della strada i ciottoli, se per avventura ve ne fossero eccedenti in grossezza il prefisso limite. Dopo eseguito l'imbrecciamento, dovranno tenersi continuamente appianate le rotaie, e mantenersi il suolo della strada ad un piano regolare armato, com'è stabilito dall'articolo 46.

Art. 65. Quando trattasi di nuova costruzione la quantità del brecciame è determinata dal vuoto dell'incassamento e della sezione del fondo e del colmo della carreggiata; se trattasi poi di quantitativo, secondo richiedono le locali circostanze, avuto riguardo alle condizioni delle strade.

In questo secondo caso, il brecciame sarà condotto nella prefissa quantità e collocato a mucchi regolari nelle forme che saranno prescritte dall'uffiziale dell'ufficio tecnico provinciale presso uno dei lembi della strada, e sarà solo adoprato dopo di essere stato riconosciuto e misurato.

Tale verificazione e misura ha luogo allorquando il brecciame ritrovasi preparato in tutta la estensione della strada, ovvero nei tratti in cui sia stato diviso l'appalto.

Art. 66 Il brecciame viene sparso in quantità nei luoghi, ed in proporzione del bisogno ed a seconda delle indicazioni di chi è incaricato di vegliare al lavoro; prima però di spargerlo deve togliere intieramente e trasportare altrove il fango e la polvere.

Art. 67. Se per la formazione, l'adattamento o riparazione di una strada è prescritto il brecciame di fiume o torrente, non può esserne impiegato, sotto qualunque pretesto, di altra qualità, e deve raccogliersi sulle alluvioni dove ritrovasi naturalmente sgombro di materie eterogenee, nei siti e colle precauzioni che saranno prescritte. Facendosi uso di brecciame di cave, se i capitoli parziali non dispongono altrimenti, può essere raccolto ove si troverà più vicino purchè sia di buona qualità, e come tale riconosciuto da chi dirige i lavori. Ciò non toglierà il diritto all'Amministrazione provinciale di dare la preferenza ad altro brecciame migliore ancorchè più lontano.

Prima di estrarre brecciame dalla cava deve sgombrarsi lo strato di terra che si rinvenisse soprapposto.

Nell'uno e nell'altro caso resta fermo l'obbligo della vagliatura sopra prescritta, dove in mancanza di brecciame sulla località dei lavori, o per l'eccessiva distanza della strada occorresse di sostituirvi sassi spaccati e ridotti in piccole scheggie, oltre a quanto prescrivono i capitoli parziali saranno nel rimanente osservate le precedenti disposizioni in quella parte in cui sono applicabili.

Art. 68. Se per mancanza di brecciame o per altri motivi si dovesse nella formazione di una strada, invece dell'incassamento di cui negli articoli 62 e 63 eseguire una massicciata con ciottoli ovvero con pietre spaccate si osserveranno le disposizioni dei capitoli parziali di appalto.

CAPITOLO IV. — *Manutenzione delle strade provinciali.*

Art 69. Il servizio della manutenzione delle strade provinciali è esclusivamente affidato al direttore dell'ufficio tecnico della provincia, il quale perciò dovrà esercitare, sia direttamente, sia per mezzo dei suoi dipendenti una assidua ed efficace sorveglianza sulle strade poste sotto la di lui ispezione per assicurare il regolare adempimento delle obbligazioni imposte ai rispettivi imprenditori, e per abituarli a dare, o promuovere in tempo utile i provvedimenti di rigore stabiliti dai vigenti regolamenti contro quelli che per la loro negligenza, o mala fede potessero occasionare la degradazione delle strade pubbliche.

Art. 70. Adempiendosi regolarmente alle obbligazioni assunte dagl'imprenditori delle manutenzioni, l'ingegnere capo promuoverà alla precisa scadenza delle rate stabilite dai contratti il pagamento dei convenuti estagli, rilasciando sotto l'esclusiva sua responsabilità i certificati opportuni vidimati dal deputato incaricato della sorveglianza della strada medesima che dovranno essere spediti alla Deputazione provinciale pel relativo pagamento.

Art. 71. Verificandosi sulle strade ed opere provinciali i danni prodotti da cause straordinarie, o da forza maggiore, la cui riparazione a tenore del presente regolamento e delle clausole del contratto non incumbe agli appaltatori delle manutenzioni stradali, sarà debito dell'ingegnere capo, o dell'ingegnere incaricato della sorveglianza di recarsi immediatamente sul sito per costatare la vera natura ed entità; e di ragguagliarne tosto la Deputazione provinciale per l'autorizzazione della relativa spesa che dimostrerà con analogo estimativo presumibilmente e tassativamente necessario per andarvi al riparo.

In attesa delle determinazioni premesse, l'ingegnere capo non potrà fare intraprendere l'eseguimento delle riparazioni proposte ammeno che desse fossero assolutamente urgenti, o tendessero a prevenire maggiori danni, e maggiori spese a carico della provincia, e dovrà contemporaneamente informarne la deputazione provinciale Nell'uno e nell'altro caso dovrà l'ingegnere capo preventivamente ed in tempo utile darne avviso al deputato provinciale incaricato della sorveglianza.

Art. 72. Sarà in facoltà della Deputazione, quante volte lo stimasse conveniente, di affidare l'esecuzione dei lavori di riparazione, di cui all'articolo precedente, all'impresario della manutenzione della strada su cui dovranno eseguirsi, e ciò ai prezzi del suo contratto, ed ove taluni lavori non risultassero contemplati nella relativa tariffa, se ne fisserà preventivamente il prezzo di accordo tra l'appaltatore e l'ufficio tecnico della provincia.

Art. 73. La manutenzione delle strade provinciali può aver luogo in uno dei seguenti modi.

A) Appaltandone il brecciame di provvista occorrevole al consumo dell'anno; lo spargimento del brecciame, lo spolverizzamento e sfangamento dell'inghiaiato, lo spurgo dei fossi e delle frane casuali, compianamento dei passeggiatoi, e conservazione superficiale delle opere di muratura avranno luogo in amministrazione col mezzo di cantonieri al soldo della provincia, e di altri sussidiari travagliatori a seconda delle occorrenze. Alla fornitura di materiali occorrevoli pei lavori ordinari di conservazione delle opere anzidette di muratura, sarà provveduto dagli appaltatori stessi del brecciame sopra un elenco di prezzi, da ammettersi ai capitoli speciali d'appalto.

B) Col sistema d'appalto attualmente vigente nella provincia; le riparazioni straordinarie e gli immegliamenti che possono occorrere su di una strada, si eseguiranno per appalto in base di progetti speciali e capitolati formati dall'ufficio tecnico provinciale, ed approvati dalla Deputazione.

Art. 74. L'altezza normale della massicciata tra ossatura ed inghiaiata sarà non minore di centimetri 26, cioè 13 di ossatura, e 13 di brecciame consolidato, sulle strade però la cui massicciata è formata di sole inghiaiate, questa sarà non minore di centimetri 20 consolidato.

Però l'ufficio tecnico della provincia, incaricato della formazione dei progetti di costruzione di strade nuove, dovrà proporre per ogni singolo tratto la spessezza dello stato ghiaioso tenuto calcolo della natura dei terreni che si traversano

Art. 75. La vigilanza sulla manutenzione delle strade provinciali sarà dal direttore dell'ufficio tecnico provinciale divisa per giro fra i vari ufficiali suoi dipendenti, ognuno dei quali avrà l'obbligo di percorrere la sezione del proprio carico quante volte il bisogno lo richiede

Nel caso l'appalto vada fatto col sistema notato alla lettera (A) articolo 78, ogni strada sarà divisa in tratti non maggiore di cinque chilometri, ed a ciascuno di questi sarà assegnato un cantoniere coll'obbligo di conservare in buono stato di manutenzione il tratto affidatogli, e ciò in qualunque stagione dell'anno, come anche d'impedire qualunque deteriorazione proveniente dalla mano dell'uomo, denunciando il fatto al direttore dell'ufficio tecnico, mercè processi verbali di contravvenzioni compilati nei sensi della legge, per promuovere dall'autorità competente l'applicazione delle pene dalla legge comminate, e le ristaurazioni del danno occasionato.

Art. 76. I cantonieri saranno nominati dalla Deputazione provinciale sulla proposta del direttore dell'ufficio tecnico della provincia.

I lavori e le competenze dei cantonieri formano oggetto di regolamento di disciplina approvato dalla Deputazione provinciale.

Art. 77. Gli appalti del brecciame non potranno avere una durata maggiore d'un triennio, salvo sempre la facoltà alla Deputazione di cui all'art. 97 del presente regolamento.

Art. 78. Il brecciame sarà dall'appaltatore somministrato nelle quantità e qualità volute dal capitolato, e distribuito in cumuli uniformi a foggia prismatica lungo i marciapiedi delle strade, alla distanza e nei modi che saranno stabiliti nello stesso capitolato d'appalto.

Art. 79. Formati i cumuli, si procederà alla misura del quantitativo di brecciame ammanito; ed in base a tale misura verrà rilasciato il certificato di pagamento all'appaltatore giusta i prezzi, ed alle epoche convenute nel suo contratto.

Art. 80. Le epoche dello spargimento del brecciame sulle strade sono quelle di autunno e d'inverno, e ciò oltre i risarcimenti parziali e giornalieri che potessero occorrere in talune località per effetto del consumo avvenuto.

Nelle epoche di primavera e di autunno si eseguiranno i compianamenti dei passeggiatoi, gli spurghi dei fossi, gli sfangamenti ove occorressero.

Art. 81. Nella stagione estiva si eseguiranno i lavori di manutenzione delle opere ad arte e di spolverizzamento del piano stradale.

Art. 82. Verificandosi il bisogno d'impiegare sulle strade sussidiari ai cantonieri, onde eseguire i lavori di cui agli articoli 85 e 86, l'ingegnere capo in seguito di rapporto dell'ingegnere di sezione, o di cantonieri, designerà il numero dei travagliatori da adibirvisi, ed il luogo del lavoro facendone menzione nel rapporto mensile. In ogni settimana saranno liquidati i conti delle mercedi dovute ai detti sussidiari, e le note di importo saranno dall'ingegnere capo soddisfatte coi fondi che la Deputazione provinciale metterà a sua disposizione, e di cui dovrà rendere conto, producendo a suo discarico, assieme alle note, la giustificazione dei pagamenti eseguiti.

Art. 83. Ove succedessero durante l'anno danni di tale gravità da richiedere pronte ed urgenti riparazioni per ripristinare una strada, l'ingegnere prenderà immediatamente le analoghe disposizioni per dare libero passaggio, avvalendosi dei fondi posti a sua disposizione per la manutenzione ordinaria, e ne riferirà alla Deputazione provinciale a cui dovrà in seguito colla maggiore sollecitudine trasmettere il progetto di riparazione definitiva dei guasti avvenuti per le sue deliberazioni.

CAPITOLO V. — *Lavori in economia.*

Art. 84. Ogni qualvolta il Consiglio provinciale riconoscesse necessario, o conveniente, di far condurre un lavoro ad economia, la Deputazione, nel dare le opportune disposizioni allo ingegnere capo dell'ufficio tecnico, metterà a di lui disposizione la somma occorrente per sopperire alla relativa spesa a misura del progresso dei lavori mediante la spedizione di regolari mandati di pagamento sulla Cassa provinciale.

Dell'impiego delle somme occorrenti, l'ingegnere capo renderà esatto conto settimanale colla produzione regolare delle note quitanzate dagli artefici, operai, e dai provveditori dei materiali stati impiegati nelle opere.

La somma di questa produzione sarà specialmente indicata dalla Deputazione all'atto della anticipazione dei fondi.

Art. 85. Ultimati i lavori l'ingegnere capo produrrà un prospetto generale dal quale risultino le somme parziali spese in ciascuna settimana o quindicina, distintamente per mercedi o forniture e le somme ricevute per sopperire ad ogni spesa: il paragone farà conoscere in qual parte stia l'eccedenza, o il difetto, e se debbasi fare restituzione, o richiedere la concessione di qualche somma pel saldo pagamento dei lavori.

(Continua)

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA.

Esami di ammissione e di concorso ai posti gratuiti vacanti nella R. Scuola superiore di medicina veterinaria di Napoli.

Pel venturo anno scolastico 1871-72 si rendono vacanti nella Regia Scuola superiore di medicina veterinaria di Napoli n. 2 posti gratuiti ripartiti nel modo seguente:

Pel Municipio di Napoli . . . 1.
Per la provincia di Napoli. . . 1.

Gli esami di ammissione e di concorso si daranno nel capoluoghi di provincia, nel mese di agosto 1871, e nel giorno fissato dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Per esservi ammesso, ogni aspirante deve presentare al prefetto della rispettiva provincia, almeno 15 giorni prima che incomincino gli esami, una domanda corredata delle seguenti attestazioni;

1° Fede di nascita, da cui risulti avere l'aspirante l'età di 15 anni compiuti;

2° Attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui ha il suo domicilio, ed autenticata dal prefetto o sottoprefetto;

3° Dichiarazione autentica, comprovante che ha riportato con buon esito lo innesto del vaccino, ovvero che ha sofferto il vaiuolo naturale.

Gli studenti, essendo liberi o pensionari, dovranno nella domanda di ammissione all'esame dichiarare come intendono di essere ammessi al corso di medicina veterinaria.

Gli studenti pensionari saranno scelti fra quelli che avranno dato migliori prove di capacità negli esami di ammissione. Gli studenti che superarono gli esami di licenza liceale o l'equivalente, se intendono di concorrere ad un posto gratuito, dovranno presentarsi allo esame.

Sono esenti dallo esame d'ammissione, come studenti liberali, quei giovani soltanto che, con autentica attestazione, dimostrino alla Direzione della Scuola di aver già superato con buon successo quello di licenza liceale, o l'equivalente, per cui il giovane sarà ammesso agli studi universitari.

Gli esami verseranno sugli elementi d'aritmetica, di geometria e di fisica, sul sistema metrico decimale e sulla lingua italiana, secondo il programma annesso al regolamento della Scuola, approvato con Regio decreto del 29 marzo 1868, n. 4328, raccolta delle leggi; di più in una composizione scritta in lingua italiana ed in un esame orale.

Il tempo fissato per la composizione non può oltrepassare le ore quattro dalla dettatura del tema. L'esame orale durerà non meno di un'ora.

Nessun concorrente potrà esser proposto al Ministero per la pensione se non abbia ottenuto almeno quattro quinti de' suffragi.

Napoli, 10 giugno 1871.

Il Direttore della Regia Scuola superiore di medicina veterinaria di Napoli
D. VALLADA.

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE PUBBLICA

Esami di ammissione e di concorso ai posti gratuiti vacanti nella R. Scuola superiore di medicina veterinaria di Torino.

Pel venturo anno scolastico 1871-72 è aperto solo il concorso per quattro posti resisi vacanti in questa R. Scuola, dei quali due spettano alla provincia di

Torino, uno a quella di Sassari, ed uno a quella di Cagliari (*).

A termini degli articoli 79 e 95 del Regolamento approvato col R. decreto dell'8 dicembre 1870 i posti suddetti si conferiscono a quelli che negli esami di ammissione daranno migliori prove di capacità, ed otterranno almeno quattro quinti dei suffragi.

Basteranno tre quinti dei suffragi per l'ammissione a far il concorso a proprie spese.

Gli esami di ammissione e di concorso vertono intorno agli elementi di aritmetica, di geometria e di fisica, il sistema metrico decimale, la lingua italiana secondo il programma annesso al decreto Ministeriale del 1° aprile 1856, n° 1538, della raccolta degli atti del Governo, e consistono in una composizione scritta in lingua italiana, ed in un esame orale.

Il tempo fissato per la composizione non può oltrepassare le ore quattro dalla dettatura del tema. L'esame orale durerà non meno di un'ora.

Gli esami di ammissione o di concorso si daranno in ciascun capoluogo delle antiche provincie del Regno, e si apriranno il 16 agosto prossimo.

Agli esami di ammissione per fare il corso a proprie spese può presentarsi chiunque abbia i requisiti prescritti dall'art. 75 del suddetto regolamento e produrrà i documenti infraindicati; pei posti gratuiti possono solamente concorrere i nativi delle provincie di Torino, di Sassari, e di Cagliari.

Gli aspiranti devono presentare al provveditore agli studi della provincia od all'ispettore delle scuole del circondario, in cui risiedono, entro tutto il mese di luglio prossimo, la loro domanda corredata:

1° Della fede di nascita dalla quale risulti aver essi l'età di 16 anni compiuti;

2° di un attestato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune nel quale hanno il loro domicilio, autenticato dal sottoprefetto del circondario;

3° Di una dichiarazione autentica comprovante che hanno superato con buon esito l'innesto del vaccino, ovvero che hanno sofferto il vaiuolo naturale.

Gli aspiranti dichiareranno nella loro domenda se vogliono concorrere per un posto gratuito, o soltanto per essere ammessi a fare il corso a proprie spese, e dovranno nel giorno 15 agosto presentarsi al Regio provveditore agli studi della propria provincia per conoscere l'ora ed il sito in cui dovranno trovarsi per l'esame.

Le domande di ammissione all'esame debbono essere scritte e sottoscritte dai postulanti. Il provveditore e l'ispettore nell'atto che le riceve attesterà appiè di esse che sono scritte e sottoscritte dai medesimi.

Le domande ed i titoli consegnati agli ispettori saranno per cura di questi trasmessi al provveditore della provincia fra tutto il 4 agosto.

Gli aspiranti per essere ammessi agli esami di ammissione o di concorso dovranno presentare all'ufficio del provveditore agli studi la quitanza del ricevitore demaniale dalla quale risulti aver essi pagato la tassa di lire 20, prescritta dalla legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato K.

Sono esenti dall'esame di ammissione per fare il corso a loro spese i giovani che hanno superato l'esame di licenza liceale od altro equivalente, per cui potrebbero essere ammessi agli studi universitarii; ma non lo sono coloro che aspirano ad un posto gratuito.

Non potranno ottenere il posto gratuito quelli che già avessero intrapreso il corso in altre facoltà, se non dietro formale rinuncia fatta in antecedenza di essere dichiarati vincitori del posto medesimo, e verranno privati della pensione tutti coloro che intraprendessero, contemporaneamente alla scienza veterinaria, altri studi.

Torino, addì 20 maggio 1871.

Il Direttore della R. Scuola Super. di medicina veterin.
F. Perosino

(*) L'avviso precedentemente pubblicato la prima volta nella *Gazz. Uffic.* del 13 maggio ultimo e l'ultima in quella del 3 corrente non designava che tre posti.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE VARIE

Il Sindaco di Roma ha pubblicato la seguente notificazione:

Visti gli articoli 87 della legge, e 98 del regolamento di pubblica sicurezza,

Ordina:

1° Dal giorno 15 corrente è permesso l'uso de' bagni nel Tevere nelle capanne appositamente costruite presso la *Renella, San Giovanni de' Fiorentini, fuori porta del Popolo sotto lo stabilimento di mattazione, e di contro al porto di Ripetta.*

2° Le capanne dovranno essere coperte da ogni lato e superiormente con tavole o con stuoje, e difese sotto il livello dell'acqua con passoni, e filagne.

3° Non sono ammessi al bagno i ragazzi che non abbiano raggiunto l'età di anni 15 se non sono accompagnati da persona adulta che li sorvegli, e ne assuma intera responsabilità.

4° È proibito di bagnarsi, o trattenersi denudato fuori delle capanne e lungo la ripa del Tevere, non che di uscire dal capannone per nuotare, e passare dal medesimo alle capannelle, o dall'una all'altra delle capannelle stesse.

5° È pure proibito di condurre e far bagnare in qualunque ora cani, cavalli, ed altri quadrupedi nell'interno delle capanne e nelle adiacenze delle medesime.

6° I bagni sono gratuiti meno quelli dicontro al porto di Ripetta, pei quali è stabilito un prezzo determinato nella tariffa, che, firmata dal Sindaco, resterà ivi sempre affissa.

7° Non è permesso nell'interno, ed all'ingresso delle capanne lo spaccio di liquori, vini, bevande e zigari, sotto pena della perdita del genere.

8° I conduttori delle capanne sono responsabili del divieto contenuto nell'Art. 3° della presente notificazione.

Sono pure responsabili dei disordini che avvenissero nelle capanne, ed obbligati a custodire gli effetti dei bagnanti sotto pena di rifazione dei danni per tutto ciò che soffrisse deterioramento, o andasse smarrito.

9° I barcajuoli che trascorrono il Tevere dovranno tenersi distanti dalle capanne per non recare ai bagnanti incomodo o molestia.

10° Le offese al pudore, le ingiurie, le insubordinazioni alla pubblica forza, ed agli agenti qualunque incaricati della esecuzione, e le contravvenzioni, saranno punite a forma delle veglianti leggi.

11° Un esemplare di questa Notificazione dovrà sempre restare affisso in ciascuna capanna.

Dal Campidoglio li 12 luglio 1871

Il Sindaco: F. Pallavicini.

G. Falcioni, *Segretario Generale.*

— Leggesi nel *Giornale di Sicilia*:

Nei vigneti della provincia di Girgenti è comparso un insetto che si suppone essere la *Phyloxera vastatrix.*

— In Catania, sotto il patrocinio disinteressato di egregie persone sta per costituirsi una Società enologica col capitale di un milione. Questa Società sarebbe la prima nell'isola tutta.

— Dal giorno 3 al 12 settembre prossimo venturo avrà luogo in Vicenza il secondo Congresso generale degli agricoltori italiani, in occasione che in quella città sarà tenuta l'Esposizione regionale agricola-industriale e di belle arti.

Tutti gli intelligenti ed amatori di cose agricole possono prender parte al Congresso, facendosi preventivamente inscrivere presso il Comitato permanente in Milano, alla direzione del giornale *L'Italia Agricola*, presso la Commissione ordinatrice in Vicenza, e presso tutti i Comizi e Società agrarie del Regno.

I temi da trattarsi nelle radunanze del Congresso generale sono di sì vitale interesse sull'agricoltura in Italia che non mancherà certo un numeroso concorso a Vicenza, come lo fu lo scorso anno a Pistoia.

— Troviamo nei giornali svizzeri questi dolorosi particolari sulla inondazione che devastò nello scorso giugno i Cantoni di San Gallo, dei Grigioni e del Ticino:

Per oltre una settimana un forte vento del sud, accompagnato da pioggie, aveva sciolto le grandi masse di neve e di ghiaccio sui gioghi dei Grigioni. Da ogni monte precipitavano torrenti d'acqua, ingrossando il Reno e i suoi confluenti.

Speravasi tuttavia evitar dei disastri, quando nella notte dal 19 al 20 giugno il suonare a stormo delle campane di tutti i villaggi della gran valle che dal Ticino si stende fino al lago di Costanza sparse l'annunzio di grave pericolo. Il Reno aveva rotti gli argini presso Buchs, Sevelen ed Eichenvies; nello stesso tempo straripavano tutti i torrenti dei Grigioni: il Ticino e la Moess, avevano rotte anch'essi le dighe ed allagavano la valle di Blenio e Levantina fino a Bellinzona.

In breve tutto il territorio tra il Rutli e Sevelen fu sotto le acque; i villaggi invasi; tutto quel tratto fu trasformato in un lago, o più precisamente in un furioso torrente che abbatteva e travolgeva ogni cosa sul suo passaggio: nessun riparo possibile: in alcuni luoghi i villaggi rimasero coperti dalle acque: nel villaggio renano di Montlingen sopra 124 case 116 furono occupate e guaste dalle acque.

Gran parte degli abitanti riuscì a porre in salvo le vite, non gli averi, chè la furia delle acque lo impedì: bestiame, mobili, strumenti del lavoro, andarono travolti e dispersi: in tutto il distretto del Reno tutti i ricolti dell'anno sono affatto perduti.

E pur troppo si contano anche molte vittime umane, specialmente per la subita rovina delle rupi scosse e scalzate alla base dalle acque.

DIARIO

Il generale Ladmirault, governatore di Parigi, ha indirizzato il seguente ordine del giorno agli ufficiali e soldati delle truppe di Parigi:

« Il governo affida al vostro zelo la cura di compiere l'opera di pacificazione così bene iniziata dai corpi riuniti dell'esercito posti sotto l'abile direzione del maresciallo Mac-Mahon.

« Il governo fa assegnamento sul vostro patriottismo per ricondurre nella capitale la sicurezza necessaria alla ripresa dell'attività commerciale, e per consolidare l'ordine sociale, poco anzi tanto profondamente perturbato. Voi sarete potentemente aiutati in questa impresa dagli sforzi delle varie amministrazioni, che si ricostituiscono e mirano con ogni giorno a riprendere le loro funzioni normali.

« Il retto spirito di disciplina, che regna nelle vostre file, potrà preservarvi dai suggerimenti dei nemici della prosperità del nostro paese. La vostra sollecitudine per i vostri doveri farà sì che io possa corrispondere alla fiducia del capo del potere esecutivo, che m'ha fatto l'onore di pormi a vostro capo. »

Quest'ordine del giorno porta la data del 6 luglio.

A Versailles l'Assemblea nazionale, nella tornata del dì 11, ha approvato l'articolo terzo del progetto di legge sull'ordinamento e sulle attribuzioni dei Consigli provinciali. Detto articolo è del tenore seguente: « Il prefetto è il rappresentante del potere esecutivo nel dipartimento. È inoltre incaricato della istruzione preliminare degli affari concernenti il dipartimento, non meno che dell'esecuzione delle decisioni del Consiglio generale e della Commissione permanente, conforme alle disposizioni della presente legge. »

Ha quindi adottato gli articoli quarto, quinto, sesto e settimo, e, sospendendo la votazione dell'art. 8 (relativo alle incompatibilità locali) la Assemblea passò alla discussione dell'art. 9 sulle incompatibilità del mandato di consigliere generale rispetto a tutta la Francia. Questo fu pur approvato, non meno che gli articoli successivi fino al 16°, che fu rinviato alla discussione del giorno seguente.

Si legge nel *Journal Officiel*:

« Parecchi giornali francesi hanno riprodotto da un giornale italiano una lettera diretta al Papa, e firmata col nome del signor Thiers, capo del potere esecutivo della Repubblica francese. Questa lettera è da cima a fondo l'opera di un falsario. Vi è motivo di maraviglia come i giornali che la riprodussero nelle loro colonne abbiano potuto ingannarsi. »

Il signor Giulio Favre, ministro degli affari esteri, ha pure dichiarato all'Assemblea nazionale, che la suddetta pretesa lettera del signor Thiers è apocrifa, soggiungendo: « La buona fede dei giornali che hanno riprodotto questa notizia non è in questione, ma posso esprimere un senso di maraviglia verso coloro per per un solo istante hanno potuto credere che un tale scritto potesse emanare dall'onorevole capo del potere esecutivo. »

A Vienna, la Delegazione del Reichsrath, nella tornata del 12 luglio, ha approvato senza discussione il maggiore assegnamento resosi necessario per innalzare al grado di ambasciatore l'inviato di Prussia a Pietroburgo. Quindi l'Assemblea passò a discutere il bilancio della guerra, e proseguì la discussione nella seduta del 13.

Da una corrispondenza dell'*Opinion Nationale* di Parigi in data di Pietroburgo 2 luglio, togliamo i seguenti ragguagli intorno alle condizioni interne dell'impero russo:

« È incontestabile che, dopo la emancipazione dei servi, la classe dei contadini, che forma la quasi totalità della popolazione russa, è nella via di una compiuta trasformazione. I primi giorni della emancipazione furono difficili. Potrei citarvi qualche distretto della Piccola Russia dove il contadino, il quale nulla affatto comprendeva riguardo alle disposizioni dell'editto d'affrancamento, stava per ribellarsi contro l'atto che di lui faceva un uomo; ed a volta loro i grandi proprietarii venivano susurrando la parola *spogliazione.*

« Presentemente tutto questo malcontento irragionevole è scomparso. Il proprietario, che dalle proprie terre affittate raccoglie un prodotto doppio di quello ch'egli ritraeva dalle terre lasciate al lavoro servile, capisce che la libertà personale è un affare utile non solamente per chi la riceve, ma eziandio per colui che trae profitto dall'aumento di lavoro che ne risulta.

« Nel contadino, già servo e che ora coltiva la sua parte di terra come proprietario e che spesse fiate ne coltiva un'altra parte come affittavolo, nasce, pel fatto stesso della proprietà, il sentimento della dignità individuale; e, colla speranza di arricchirsi, prende abitudini di operosità, di cui per lo innanzi egli era assolutamente privo. Ciò che prova la realtà di questo mutamento è il fatto capitale (che si produce segnatamente nella Russia meridionale), che *il contadino comincia a comprar terra,* perchè questa terra cresce ogni anno di valore.

« Un altro fatto non meno importante è il progresso dell'istruzione nelle campagne. La istruzione pare che oggidì sia la principal cura del governo e (ciò che è più notevole ancora) delle assemblee provinciali. Mentre che a Pietroburgo si sta preparando un nuovo regolamento pei ginnasi (istituti di istruzione secondaria) e per le scuole professionali, nella provincia si pensa soprattutto all'istruzione primaria.

« Molto è il da farsi a questo riguardo; anzi si potrebbe dire che tutto è ancora da farsi. La quasi totalità delle donne di campagna non sa leggere. Si può dire che ora la Russia quasi tutta quanta sta sillabando l'alfabeto; e da due anni in qua vennero fondate scuole primarie in maggior numero di quante se ne fossero mai fondate dal tempo di Pietro il Grande fino ad Alessandro II

« Ecco, per esempio, l'Assemblea provinciale di Voltchansk (governo di Kharkow), che ha testè organizzato definitivamente l'istruzione elementare nel proprio distretto. I comuni sono da quest'assemblea invitati a reclutare il personale degl'istitutori tra gli allievi dei ginnasi; gl'istitutori riceveranno 200 rubli annualmente; l'insegnamento verrà affidato a laici; ai preti verrà affidato unicamente l'insegnamento religioso nelle scuole, mediante l'annuo assegnamento di 50 rubli.

« Quest'opera dell'istruzione elementare viene promossa fino agli estremi confini dell'impero. Nella Tauride (la Crimea) si riuscì a vincere la ripugnanza dei Musulmani contro l'insegnamento della lingua russa nelle scuole maomettane. Fu nell'anno 1869 che, per la prima volta, un cadì e un mufti diedero mano a questa novità; e, d'allora in poi, i comuni tartari di Eupatoria, di Theodosia e di Karasson-Bazar hanno chiesto essi medesimi l'istituzione di tre scuole russe, i cui edifizi si stanno appunto ora costruendo.

« Nel cuore stesso dell'Asia, a Smaracanda, vi è una scuola russa, recentemente istituita a uso degl'indigeni. Questa è diretta da un soldato del 9° battaglione di linea del Turckestan e conta una ventina d'allievi: dieci musulmani, otto israeliti e due indiani. Noto con una singolare compiacenza questi primordi della coltura intellettuale in quei remoti paesi, perchè a me pare che questa ivi è appunto la vera missione della Russia. Un bel titolo di gloria sarà per lei l'avere iniziato nell'Asia la civiltà europea ».

La stessa corrispondenza ha per poscritto quanto segue:

« Noi abbiamo presentemente una esposizione agricola ed artistica a Riga. Essa fu inaugurata il 16 e 28 giugno alla presenza del granduca Niccolò. Il signor Hollander, borgomastro di Riga, pronunziò un discorso in cui disse che *col proseguire l'effettuazione del progresso nell'ordinamento provinciale, municipale, ecclesiastico e giudiziario si riescirà a soddisfare ai bisogni dei tempi moderni, a vantaggio delle provincie e di tutto l'impero.*

« A Mosca si viene preparando con molta cura la grande esposizione politecnica che deve effettuarsi nel prossimo anno, nell'occasione del 200° anniversario della nascita di Pietro il Grande. »

Finalmente questa lettera annunzia che l'Imperatore Alessandro ha inviato da Ems la sua sanzione ai quattro progetti elaborati dal ministro della pubblica istruzione, il conte Tolstoi, sulle scuole primarie e normali, sulle scuole professionali, i ginnasi e i pro-ginnasi; talmente che altro più non rimane che di eseguire il sistema del conte Tolstoi, il quale mira niente meno che a dotare tutta quanta la nazione russa d'una istruzione superiore, media ed elementare.

Per la fausta occasione dell'ingresso di S. M. in Roma e dello stabilirvisi della sede del Parlamento e del Governo, espressero voti di devozione e riconoscenza a S. M. plaudendo al suo Governo:

I Municipi di Cefalù, Petralia Sottana, San Mauro Castelverde, Monte San Biagio, Penne, Val d'Elsa, Manciano, Gangi, Porta al Borgo;

La Deputazione provinciale di Reggio Calabria;

Il Prefetto di Messina per la disciolta rappresentanza di quella provincia.

PRESIDENZA
Del Consiglio scolastico per la provincia della Calabria Citeriore.

Dal 1° al 31 del prossimo mese di luglio è aperto il concorso a 4 posti semigratuiti governativi, vacanti nel Convitto Nazionale annesso a questo R. liceo-ginnasio, giusta le norme stabilite dal regolamento approvato con R. decreto 4 aprile 1869, n. 4997.

Gli aspiranti dovranno entro il termine prefisso presentare al signor rettore del detto istituto:

1. Una istanza scritta di propria mano, con dichiarazione della classe di studio frequentata nel corso dell'anno;

2. La fede legale di nascita, da cui risulti che l'aspirante non abbia oltrepassata l'età di anni 12. Al requisito dell'età è fatta eccezione pei concorrenti già alunni di questo Istituto, o di altro parimente governativo;

3. Un attestato degli studi fatti, da cui si rilevi che l'aspirante abbia compiuto quegli elementari;

4. L'attestato di aver subito l'innesto vaccino o sofferto il vaiuolo, di esser sano, e scevro d'infermità contagiose;

5. Un attestato di moralità, rilasciato o dalla podestà municipale o da quella dell'Istituto da cui si proviene.

6. Una dichiarazione della Giunta municipale sulla professione paterna, sul numero e sulla qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che la famiglia paga a titolo di contribuzione, accertata mediante dichiarazione dell'agente delle tasse, sul patrimonio che il padre, la madre, o lo stesso candidato possiede.

Gli esami relativi si faranno entro il successivo mese di agosto. Il giorno preciso in cui avranno cominciamento sarà indicato a ciascun aspirante col mezzo del sindaco o di altra podestà locale.

Cosenza, 15 giugno 1871.

Pel Prefetto Presidente
Antonio Romagnoli.

Dispacci elettrici privati
(AGENZIA STEFANI)

Parigi, 14.

La banca aumentò l'incasso di sette milioni: conti particolari 2; diminuzione del portafoglio 60; anticipazione 1; biglietti 59; tesoro 12.

Vienna, 14.

La delegazione austriaca approvò i bilanci della guerra e della marina. Per le fortificazioni di Cracovia votaronsi 400 mila fiorini, per quelle di Comorn 150 mila. Il bilancio della marina venne approvato quasi completamente secondo le proposte del governo.

Parigi, 14 (ore 1 e mezzo pom)

Ripetute esplosioni destano grande emozione. Scorgesi grande fumo nella direzione di Vincennes. Ignoransi ancora il luogo e i dettagli delle esplosioni.

Dupanloup ricusò l'arcivescovato di Parigi.

Lefiô partì per Pietroburgo.

Versailles, 15.

Il vescovo di Versailles indirizzò all'Assemblea una lettera in data del 12 luglio in favore del Papa.

Annunziasi che anche l'arcivescovo di Tour e i vescovi di Carcassonne, e Pamiers spedirono all'Assemblea indirizzi consimili.

Madrid, 14.

Il Congresso approvò la relazione della Commissione sui tabacchi.

Parigi, 14.

L'esplosione è avvenuta nel laboratorio delle polveri a Vincennes situato nel Policono. Credesi che circa 60 persone sieno state colpite: fra i feriti ci sono parecchie donne.

Versailles, 14.

Assemblea. — Lambrecht rispondendo a una interpellanza legge un discorso del prefetto di Nizza che dice non ebbevi luogo alcun tumulto. Avvenne soltanto una rissa personale. L'elezione di Loget fu annullata: l'elezione di Cazot fu confermata.

Viene ripresa la discussione sulla legge dei consigli generali. Approvansi gli articoli dal 23 al 35, con un emendamento recante che i consigli potranno convocarsi a urgenza.

Borsa di Parigi — 14 luglio.

Rendita francese 3 %	55 70
Rendita italiana 5 %	56 95
Ferrovie Lombardo-Venete	377 —
Obbligazioni Lombardo-Venete	224 25
Ferrovie romane	70 25
Obbligazioni romane	144 —
Obbligazioni Ferrovie Vitt. Eman. 1863	157 50
Obbligazioni Ferrovie Meridionali	176 —
Consolidati inglesi	— —
Cambio sull'Italia	— —
Credito Mobiliare francese	147 —
Obbligazioni della Regia Tabacchi	— —
Azioni id. id.	671 25
Prestito	88 —

Borsa di Berlino — 14 luglio.

Austriache	222 1/4
Lombarde	95 1/4
Mobiliare	154 7/8
Rendita italiana	56 —
Tabacchi	88 3/4

Borsa di Vienna — 14 luglio.

Mobiliare	285 20
Lombarde	176 60
Austriache	409 —
Banca Nazionale	767 —
Napoleoni d'oro	9 83
Cambio su Londra	123 40
Rendita Austriaca	68 90

Chiusura della Borsa di Firenze — 14 luglio.

Rendita 5 %	60 30
Napoleoni d'oro	20 96
Londra 3 mesi	26 46
Marsiglia, vista	105 05
Prestito nazionale	85 95
Azioni Tabacchi	702 25
Obbligazioni Tabacchi	480 —
Az. della Banca Nazionale	2785 —
Ferrovie Meridionali	387 50
Obbligazioni Meridionali	184 —
Buoni Meridionali	461 —
Obbligazioni Ecclesiastiche	82 20

Fea Enrico, Gerente.

ROMA, dalla Tipografia Nazionale, piazza Crociferi
Per commissione degli Eredi Botta.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA
del dì 15 *luglio* 1871.

CAMBI	Giorni	LETTERA	DENARO	VALORI	GODIMENTO	VALORE NOMINALE	CONTANTI
Genova	30	— —	— —	Rendita italiana 5 0/0	1 luglio 71	— —	60 25
Napoli	30	— —	— —	Consolid. Romano 5 0/0	»	— —	60 20
Livorno	30	— —	— —	Imprestito Nazionale	1 aprile 71	— —	85 75
Firenze	30	— —	— —	Detto piccoli pezzi	»	— —	86 20
Venezia	30	99 —	60 —	Obblig. Beni Eccles. 5 0/0	»	— —	86 20
Milano	30	— —	— —	Certificati sul Tesoro 5 0/0	1 luglio 71	537 50	487 —
Ancona	30	— —	— —	Detti Emissione 1860-64	1 aprile 71	— —	63 50
Bologna	30	— —	— —	Detti concambiati	»	— —	61 70
Parigi	90	— —	— —	Banca Nazionale italiana	»	1000 —	— —
Marsiglia	90	103 50	103 —	Banca Romana	1 luglio 71	1000 —	1088 —
Lione	90	— —	— —	Azioni Tabacchi	»	500 —	— —
Londra	90	26 45	26 35	Obbligazioni dette 6 0/0	»	500 —	— —
Augusta	90	—	— —	Strade Ferrate Romane	»	500 —	— —
Vienna	90	— —	— —	Obbligazioni dette	»	500	— —
Trieste	90	— —	— —	Strade Ferrate Meridionali	»	500 —	— —
				Buoni Merid. 6 0/0 (oro)	»	500 —	— —
				Società Romana delle Miniere di ferro		537 50	— —
				Società Anglo-Romana per l'illuminazione a Gas	1 luglio 71	500 —	593 —
				Gas di Civitavecchia	»	500 —	509 —
				Pio Ostiense	»	430 —	— —

OSSERVAZIONI.

Visto: *Il Deputato di Borsa*
Giuseppe Rigacci.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO
Addì 14 *luglio* 1871.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	*Osservazioni diverse*
Barometro	763 6	763 1	762 6	762 8	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente)
Termometro esterno (centigrado)	21 0	29 0	27 7	23 0	Termometro
Umidità	41 | 7 65	34 | 10 92	44 | 13 06	59 | 12 30	Massimo = 29 9 C. = 23 9 R.
Anemoscopio	N. 2	S. 4	S. SO. 15	O. 2	Minimo = 16 1 C. = 12 9 R.
Stato del Cielo	10. belliss.	10. chiariss.	10. chiaro	9. bello, strati ad est	

SOCIETA ANONIMA ITALIANA

PER LA

REGIA COINTERESSATA DEI TABACCHI

SPECCHIO delle riscossioni fatte nel mese di giugno 1871, confrontate con quelle del mese corrispondente dell'anno 1870.

PROVINCIE	ANNO 1871	ANNO 1870	DIFFERENZA in aumento	DIFFERENZA in diminuzione
Alessandria	220,428 35	205,374 80	15,053 15	»
Ancona	81,636 50	80,609 95	1,026 55	»
Arezzo	56,4.7 20	54,388 30	2,063 90	»
Ascoli Piceno	35,749 80	33,709 65	2,040 15	»
Aquila	51,379 70	51,648 55	»	3,268 85
Avellino	48,847 30	52,878 25	»	4,030 95
Bari	153,813 05	153,518 50	294 55	»
Belluno	20,188 30	20,103 40	84 90	»
Benevento	28,245 20	27,724 10	521 10	»
Bergamo	137,052 85	133,605 80	3,447 05	»
Bologna	223,653 50	220,027 75	3,625 75	»
Brescia	198,887 10	192.244 25	6,642 85	»
Cagliari	130,979 80	129,178 40	1,801 40	»
Campobasso	50,703 75	53,027 70	»	2,323 95
Caserta	219,676 45	237,444 10	»	17,767 65
Catanzaro	81,114 »	84,612 25	»	3,498 25
Chieti	56,605 40	58,022 70	»	1,417 30
Como	132,669 15	126,393 60	6,275 55	»
Cosenza	73,470 25	76,624 00	»	3,1.3 75
Cremona	128.379 40	125,210 15	3,169 25	»
Cuneo	205,553 90	184,207 20	21,346 70	»
Ferrara	141,347 45	137,430 95	3,916 50	»
Firenze	528,896 71	527,143 45	1,753 26	»
Foggia	89,922 55	90,518 80	»	596 25
Forlì	79,684 80	73,198 15	6,486 65	»
Genova	401,054 04	392,159 17	8,894 87	»
Grosseto	51,423 60	52,397 30	»	978 70
Lecce	141,075 30	119,383 60	21,691 70	»
Livorno	115,270 45	117,794 15	»	2,523 70
Lucca	102,585 45	97,038 75	5,546 70	»
Macerata	46,111 50	45,513 31	598 19	»
Mantova	75,324 70	84,129 30	»	8,804 60
Massa-Carrara	51,374 45	51,118 00	256 45	»
Milano	495,416 04	475,192 45	20,223 59	»
Modena	101,226 65	104,076 25	»	2,849 60
Napoli	625,706 90	643,353 50	»	17,646 60
Novara	202,476 85	190,152 10	12,324 75	»
Padova	142,150 40	155,563 00	»	13,412 60
Parma	123,337 05	120,249 95	3,087 10	»
Pavia	163,719 69	156,913 45	6,806 24	»
Perugia	121,417 60	119,829 26	1,588 34	»
Pesaro e Urbino	40,104 03	39 289 95	814 08	»
Piacenza	83,725 65	84,863 30	»	1,137 65
Pisa	145,147 05	143,599 75	1,547 30	»
Potenza	47,330 15	49,010 55	»	1,680 50
Porto Maurizio	63,381 80	55,037 30	8,344 50	»
Ravenna	83,480 40	80,373 20	3,107 20	»
Reggio Calabria	72,255 00	72,142 30	112 70	»
Reggio Emilia	69,209 75	70,101 50	»	891 75
Rovigo	114,377 90	138,889 50	»	24,511 60
Salerno	109,011 99	106,015 40	2,996 50	»
Sassari	78,702 25	70,970 65	7,731 60	»
Siena	57,543 42	59,645 00	»	2,101 58
Sondrio	17,242 70	17,403 00	»	160 30
Teramo	24,843 75	26,880 95	»	2,037 40
Torino	442,162 78	397,759 73	44,403 05	»
Treviso	78,918 00	91,024 60	»	12,106 60
Udine	135,220 20	133,759 00	1,461 20	»
Venezia	216,543 30	227,614 70	»	11,071 40
Verona	157,853 20	161,274 70	»	3,421 50
Vicenza	79,321 90	89,539. 10	»	10,217 20
	8,251,377 96	8,166,897 47	236,085 72	151,605 23
Si defalca la diminuz.	»	»	151,605 23	
Aumento giugno 1871	»	»	84,480 49	
Prodotti dal 1° gennaio al 31 maggio	41,242,246 97	40,793,385, 45	448,861 52	
Totale Antiche Provincie	49,493,624 93	48,960,282 92	533,342 01	
Provincia Romana				
Giugno	392,518 47	346,434 76	46,083 71	
Dal 1° gennaio al 31 maggio	1,992,848 16	1,812,239 51	180,608 65	
Totale generale	51,878,991 56	51,118,957,19	760,034 37	

Il Ragioniere Capo: F. FERRUZZI.

Visto: *Pel Comitato*
L. Strozzi Alamanni — Verdura.

2905

Intendenza di Finanza di Siracusa

PRIMO AVVISO D'ASTA.

Il comune di Palazzolo Acreide non avendo adempiuto agli obblighi assunti con la deliberazione consiliare di abbuonamento alla riscossione dei dazi di consumo, il Ministero delle finanze ha disposto che la suddetta riscossione sia col 1° ottobre venturo riassunta dallo Stato; e quindi dovendosi provvedere all'appalto della riscossione dei dazi di consumo del suddetto comune, si rende di pubblica ragione quanto segue:

1. L'appalto sarà stabilito per anni quattro e mesi tre, cursuri dal 1° ottobre 1871 al 31 dicembre 1875.

2. L'appaltatore deve provvedere alla riscossione delle addizionali e dazi comunali, dividendo col comune le spese secondo i proventi rispettivi, a termini degli articoli 15 e 17 della legge 3 luglio 1864, n. 1827, e dell'art. 2 dell'allegato L alla legge 11 agosto 1870, n. 5784, e secondo le prescrizioni del regolamento generale sui dazii interni di consumo approvato col reale decreto 15 agosto 1870, n. 5840, e dei capitoli d'onere.

3. Il canone fissato per detto comune di Palazzolo Acreide è di L. 22,000, diconsi lire ventiduemila.

4. Le offerte d'appalto debbono presentarsi a questa Intendenza nei modi stabiliti dal regolamento approvato col reale decreto 4 settembre 1870, n. 5852, aprendo l'asta alle ore 12 meridiane del giorno 29 luglio 1871.

5. Chiunque intenda concorrere all'appalto deve unire alla scheda la prova d'aver depositato a guarentigia dell'offerta stessa il sesto del canone annuo di L. 22,000 attribuito pei dazi governativi al comune di Palozzolo Acreide.

6. L'offerente dovrà inoltre nella scheda indicare il domicilio da lui eletto nella città capoluogo della provincia. Non si terrà alcun conto delle offerte fatte per persone da nominare.

7. Presso questa Intendenza di finanza sono ostensibili:

I capitoli d'onere di appalto per la riscossione dei dazi di consumo ai quali si fanno le seguenti modificazioni:

La cauzione del contratto di cui all'art. 5 ridotta a sei dodicesimi del canone annuo pel quale seguirà l'aggiudicazione di appalto;

È soppressa la clausola risolutiva del secondo periodo dell'art. 12 pel caso di variazioni legislative della tariffa o del sistema di riscossione. L'elenco dei consorzi e dei singoli comuni aperti abbuonati col relativo canone, e ciò per gli effetti dell'art. 28 dei capitoli d'onere.

8. La scheda contenente l'aumento del minimo prezzo di aggiudicazione sarà dalla prefettura della provincia inviata all'intendente di finanza.

Facendosi luogo all'aggiudicazione si pubblicherà il corrispondente avviso, scadendo col giorno 19 agosto, alle ore 12 meridiane, il periodo di tempo per le offerte del ventesimo, ai termini dell'articolo 98 del regolamento succitato.

9. Seguita l'aggiudicazione si procederà alla stipulazione del contratto a termini dell'art. 5 dei capitoli d'onere, unendovi un esemplare del presente avviso.

La definitiva approvazione del contratto è riservata al Ministero delle finanze mediante decreto da registrarsi alla Corte dei conti, salvo il disposto dell'articolo 122 del precitato regolamento.

Il presente sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e pubblicato in questo capoluogo e nello stesso comune di Palazzolo Acreide.

Siracusa, 6 luglio 1871.

2942 — *L'Intendente*: ALBERGO.

DIFFIDAMENTO.

Si diffida il pubblico di acquistare le cartelle al portatore del consolidato 5 per 0[0 1861, portanti i numeri 1483003, 52458, 13040, della rendita ciascuna di cento lire annue, state smarrite la sera del giorno 5 corrente mese alla stazione della ferrovia alla partenza del treno per Firenze.

SITUAZIONE del dì 30 del mese di giugno 1871

DELLA SOCIETÀ DI CREDITO DENOMINATA

SOCIETÀ GENERALE DI CREDITO MOBILIARE ITALIANO

con sede in Firenze

CAPITALE.

Capitale sociale nominale	L.	50,000,000 »
Totale delle azioni	N.	100,000 »
Valore nominale per azione	L.	500 »
Azioni da emettersi — Numero	N.	—
Azioni da emettersi — Importo	L.	—
Saldo di azioni emesse	»	10,000,000 »
Capitale effettivamente versato	»	40,000,000 »

Attivo.

1. Numerario effettivo esistente nelle casse delle sedi e delle succursali	L.	4,093,655 34
2. Cambiali scontate in portafoglio e scadenti nel trimestre dal giorno d'oggi	»	6,914,109 81
3. Idem idem a più lunga scadenza	»	1,569,524 13
4. Anticipazioni sopra deposito di fondi pubblici ed altri titoli garantiti dallo Stato, dalle provincie e dai comuni	»	—
5. Idem sopra deposito di titoli privati		—
6. Idem sopra deposito di merci		—
7. Effetti da incassare per conto terzi	»	132,212 70
8. Beni stabili di proprietà dell'Istituto	»	1,828,082 75
9. Titoli dello Stato: valore nominale L. 6,218,688 07 — Prezzo d'acquisto	»	3,812,794 44
10. Idem delle provincie e dei comuni: valore nominale L. 5,506,775 — Prezzo d'inventario	»	4,123,488 75
11. Buoni del Tesoro	»	—
12. Azioni ed obbligazioni con guarentigia governativa	»	11,692,425 52
13. Idem senza guarentigia	»	33,359,679 14
14. Conti correnti con frutto	»	20,581,078 52
15. Idem senza frutto	»	14,650,582 49
16. Depositi di titoli a cauzione	»	49,310,742 52
17. Idem liberi e volontari	»	63,697,090 87
18. Debitori diversi per titoli senza speciale classificazione	»	6,117,578 09
19. Effetti in sofferenza	»	797,956 68
20. Valore dei mobili esistenti (ed altro speso di 1° stabilimento)	»	280,163 29
TOTALE delle attività	L.	222,961,165 04
Interessi 1° semestre 1871 su numero 100 mila azioni sociali — L. 1,200,000 »		
Spese del corrente esercizio da liquidarsi in fine dell'annua gestione: di 1° stabilimento 1[91 » 3,112 93; d'ordinaria amministrazione » 137,615 90; interessi passivi dei conti correnti » 915,489 59; perdite durante l'esercizio » —		2,256,918 42
	L.	225,217,383 46

Passivo.

1. Capitale effettivamente versato	L.	40,000,000 »
2. Conti correnti a interesse	»	31,119,750 »
3. Idem senza interesse	»	23,679,194 83
4. Debiti ipotecarii sugli stabili di proprietà dell'Istituto	»	—
5. Sovvenzioni avute su fondi pubblici	»	2,746,884 »
6. Accettazioni cambiarie	»	1,600,000 »
7. Depositanti per depositi a cauzione	»	49,310,742 52
8. Idem idem liberi e volontari	»	63,697,090 87
9. Creditori diversi per titol senza speciale classificazione	»	8,264,436 53
10. Fondo di riserva	»	928,951 »
11. Maggior valore dei Titoli risultante dalla differenza fra la valutazione del 31 dicembre 1868 ed il corso al 31 dicembre 1870	»	1,871,64. 22
TOTALE delle passività	L.	222,718,190 47
Rimanenza profitti dell'esercizio 1870 — L. 62,196 41		
Rendite del corrente esercizio da liquidarsi in fine dell'annua gestione: Interessi attivi » 2,031,675 60; Sconti e provvigioni » 217,459 59; Utili durante l'esercizio » 187,861 89		99
	L.	225,217,383 46

2825

BANCA ROMANA

2865

SITUAZIONE al 30 giugno 1871.

ATTIVO

Effetti scontati in portafoglio	L.	25,480,409 87
Buoni del Tesoro	»	9,955,697 72
Anticipazioni sopra deposito di fondi pubblici	»	2,741,719 85
Fondi pubblici	»	843,865 47
Beni stabili di proprietà dell'Istituto	»	1,658,522 30
Azioni da emettersi — Prima serie L. 1,516,776 50; Seconda serie » 5,000,000 »	»	6,516,776 50
Debitori diversi	»	4,450,820 93
Tesoro Nazionale per pagamento interessi rendita pubblica	»	»
Numerario in cassa	»	13,947,247 23
Massa metallica immobilizzata (art. 5 del decr. 1° magg. 1866)	»	10,000,000 »
Somma l'attivo	L.	75,545,059 97
Spese del corrente esercizio	»	54,789 84
Totale	L.	75,599,849 81

PASSIVO

Capitale sociale fissato dall'art. 6 dello statuto approvato con decreto del 1° dicembre 1870, n. 6064, diviso in numero 10,000 azioni di L. 1,000 ciascuna	L.	10,000,000 »
Biglietti in circolazione	»	43,583,061 03
Riserva della Banca	»	1,672,009 08 5
Creditori diversi	»	1,237,334 65
Conti correnti a interessi	»	4,956,961 18
Banca Nazionale d'Italia — Biglietti a forma dell'articolo 6 del decreto 1° maggio 1866	»	10,000,000 »
Tesoro nazionale per pagamento interessi rendita pubblica	»	2,997,745 73
Somma il passivo	L.	74,447,131 67 5
Rendite del corrente esercizio	»	1,152,717 63 5
Pareggio	L.	75,599,849 81

Roma, Il 7 luglio 1871.

Visto — *Il Governatore* GIUSEPPE GUERRINI. — Visto — *Il Commissario* V. Pisci — *Il Capo contabile* S. PICCIONI.

SOCIETÀ ANONIMA

DELLA

Ferrovia Mantova-Modena

In ordine alla deliberazione presa il 6 luglio passato dal Consiglio d'amministrazione, ed ai termini dell'art. 7 dello statuto sociale, i possessori dei certificati provvisorii della Società Anonima per la Ferrovia Mantova-Modena sono invitati ad effettuare il versamento del terzo decimo sulle azioni assunte entro il 31 luglio corrente, presso il cassiere della Società, in via Cavour, n. 9, piano terreno.

Firenze, 8 luglio 1871.

Per il Direttore
L'Amministratore: G. SACERDOTI.

2396

EDITTO.

(Seconda pubblicazione).

Da parte di questa R. pretura di San Benedetto Po, quale competente giudizio di ventilazione ereditaria in morte di Vaccari Agostino, già commesso postale in questo paese, si rende pubblicamente noto che il suddetto defunto eseguiva fino dall'anno 1835 il deposito cauzionale di ex austriache lire 600, pari ad italiane lire 500, che ora dagli eredi minorenni suoi figli tutelati dalla vedova Marianna Amadei vorrebbesi ritirare.

Pegli effetti pertanto della legge 8 ottobre 1870, n. 5943, e regolamento annesso agli articoli 111 e 112, si diffida chiunque vantar potesse pretesa sul detto deposito cauzionale ad insinuarsi a questa pretura nel termine e pegli effetti dei sopracitati articoli 111 e 112 del suddetto regolamento, mentre in caso diverso verrà rilasciato certificato di non fatta opposizione.

San Benedetto Po, dalla R. pretura.
Li 22 giugno 1871.

Il R. pretore TROMBETTI.

2750

2577 AVVISO.

(3ª pubblicazione)

Giuseppe Stendardo, curatore dei figli minori di Antonio Liguori, e della fu Rosa De Filippis di Cava, in ordine alla sentenza del tribunale di Salerno del 20 marzo 1867 e pubblicata nel 5 aprile successivo, con l'assistenza del signor Antonio Liguori e col ministero del notaro Filippo d'Ursi procedè alla vendita di vari oggetti preziosi lasciati da Rosa De Filippis per dividerli fra i sette di lei figli, unitamente a dei titoli di credito e tre certificati di rendita sul Debito Pubblico intestati in di lei nome, ammontanti a lire 260, riservando l'usufrutto in favore di Antonio Liguori loro padre.

Nunziante, Adele e Chiara figli maggiori cederono la loro quota al proprio padre Antonio Liguori; e quindi fu proceduto alla divisione tra esso, come cessionario delle dette tre parti, ed il curatore degli altri quattro figli minor, Alfonso, Filadelfo, Eugenio ed Enrico della somma netta di lire 5616 50, spettando a ciascuno lire 802 36 e così detratte le tre quote, delle quali è cessionario Antonio Liguori, quelle quattro spettanti ai minori formano un totale di lire 3209 42, che si compone di lire 260 di rendita iscritta in tre distinti certificati intestati a Rosa De Filippis, ed in altre lire 453 42, esatte per conto dei pupilli dal curatore, come rilevasi dall'istrumento di divisione del 31 agosto 1870, rogato dal detto notaro d'Ursi di Cava.

Interessando al curatore che tanto la detta rendita di lire 260 compresa nei tre certificati sotto i numeri 76472, 95082, 96155, che le altre lire 40 di rendita da esso acquistata coll'impiego delle lire 453 42 e distinta in quattro cartelle di lire 10 ognuna, sotto i numeri 125329, 1252165, 30708 e 88782, formanti un totale di lire 300, sia tutta intestata per la proprietà ai minori in quattro distinti certificati di lire 75 ognuno, e per l'usufrutto a pro di Antonio Signori loro padre, nel 4 ottobre 1870 domandò ed ottenne dal tribunale civile di Salerno, con decreto del 18 novembre 1870, che la Direzione del Gran Libro del Debito Pubblico procedesse all'analoga operazione.

S'invita chiunque avesse interesse a presentarsi nel termine di 30 giorni alla cancelleria del tribunale civile di Salerno.

Dott. FERNANDO MORI, per commissione.

2949 AVVISO.

Alla Corte di cassazione di Firenze.

Il conte Alessandro Spada Lavini, senatore del Regno, domiciliato in Filottrano, le contesse Federica Spada vedova Accorretti, Eleonora Spada autorizzata dall'avv. Teofilo Valenti, Maddalena Tornabuoni figlia di Virginia Spada autorizzata dal marito marchese Pietro Accorretti, Adele Spada vedova Palagi, le prime domiciliate in Macerata, l'ultima a Firenze, non che la baronessa Teresa Narducci vedova Ugolini domiciliata in Macerata, contro la contessa Ludmilla Komar principessa Beauveau domiciliata a Parigi.

Esse ricorrenti Spada e Litisconsorti chiedono annullarsi e circoscriversi e provvedersi sotto ogni modo e titolo consentito dalle leggi anteriori tanto sul menzionato decreto rotale 19 febbraio 1866, quanto sulla sentenza di merito del 9 gennaio 1867 e decreto sulla moderazione dell'appellazione, sia mantenendo come cosa giudicata senza bisogno di rinvio la sentenza della Corte di Macerata del 16 gennaio 1869, sia in ogni caso rinviando la causa ad altra competente giurisdizione, acciò pronunzi a norma di legge.

Firenze, 12 luglio 1871.

Avv. P. S. Mancini, proc. spec.
Antonio De Dominici, avv.
CARLO ANGELOTTI, usciere presso la Regia Corte d'appello in Roma.

AUMENTO DEL SESTO.

Si rende noto che con sentenza del tribunale civile di Firenze 10 luglio corrente fu liberato al signor dottore Carlo Benedettini, procuratore esercente, per persona da dichiarare, l'immobile infradescritto di proprietà di Enrico Brorisuoli per il prezzo di lire 3300.

Casa posta in Firenze, in via del Leone, già via nuova di S. Frediano, con rendita imponibile di lire 68 56.

Il termine utile per l'aumento del sesto scade con tutto il giorno 25 corrente.

Firenze, 12 luglio 1871.

2928 CELESTINO BANDOIN.

AVVISO. 2931

A dì quattro luglio mille ottocento settantuno, in Borgo S. Lorenzo.

Il sottoscritto Lorenzo Fabbrini rende di pubblica ragione che fino dal dì 15 maggio ultimo renunziò e nuovamente renunzia al mandato di procura fattogli dal signor Francesco Buonanni con atto pubblico del 25 maggio 1860, rogato Cappelletti, registrato a Borgo S. Lorenzo, il 1° giugno successivo, vol. 8, fol. 77, n. 162, con lire 3 30 da Morando.

LORENZO FABBRINI.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI GROSSETO

AVVISO D'ASTA.

Rimasto deserto lo incanto tenuto nel 24 giugno decorso in una sala della Prefettura in Scansano per l'appalto dei lavori di costruzione di un ponte sul fiume Ombrone e relativi bracci di accesso come annunziava lo avviso d'asta del dì 5 dello stesso mese di giugno, e dovendosi procedere in ordine a deliberazione della Deputazione provinciale dei 3 corrente luglio, ad un secondo esperimento d'incanto, rendesi perciò pubblicamente noto:

Che la mattina del 31 luglio corrente ad ore 12 meridiane avrà luogo in questa Prefettura avanti il signor prefetto presidente o di un suo delegato con l'assistenza di un ingegnere provinciale lo esperimento di un pubblico 2° *incanto* col metodo della estinzione della candela vergine per lo appalto dei lavori suddetti in base alla somma di lire 202,502 17 a norma del relativo capitolato di appalto approvato dalla Deputazione in adunanza 3 giugno decorso, modificato nella successiva adunanza 3 luglio volgente, detratta così dallo ammontare delle opere di arte in L. 189,741 43 la somma di L. 15,000 compresavi a titolo di compenso per lavori estivi, e che non doveva pagarsi all'appaltatore che nel caso in cui le opere di fondazione fino al piano dei reticolati fossero eseguite entro i mesi di luglio, agosto e settembre.

Nella somma di base agli incanti in lire 202,502 cent. 17 non è computata quella occorrente per i lavori di aggottatura da eseguirsi in economia dall'amministrazione provinciale con i mezzi da fornirsi dallo impresario e sulla quale verrà dalla provincia corrisposto allo impresario stesso il frutto del 6 per cento.

Le offerte si faranno incondizionate in ribasso di un tanto per cento sulla più volte citata somma di lire 202,502 17.

L'appalto, salvo la decorrenza dei fatali, verrà deliberato quando anco non si presenti *che un solo offerente*.

Per essere ammessi a far partito all'asta dovranno i concorrenti presentare un certificato d'idoneità, di data non anteriore di sei mesi, rilasciato da un ispettore o da un ingegnere capo in attività di servizio tanto governativo che provinciale, nel quale sia fatto cenno delle principali opere già da essi concorrenti eseguite, od allo eseguimento delle quali abbiano preso parte.

Gli attendenti dovranno depositare presso l'ufficio ove si terranno gl'incanti a garanzia dell'asta in numerario od in biglietti della Banca Nazionale od in cedole dello Stato al valore effettivo di Borsa la somma di lire seimila che verrà restituita dopo terminato lo incanto a ciascun oblatore, ad eccezione di quella spettante al liberatario, la quale rimarrà presso l'Amministrazione fino a che non sarà stipulato il contratto.

Al momento della stipulazione del contratto, l'impresario dovrà prestare la cauzione definitiva di lire trentamila in numerario od in biglietti della Banca Nazionale, od anco in cedole del Debito pubblico dello Stato al valore effettivo di Borsa.

Per lo eseguimento dei lavori l'appaltatore dovrà dipendere dagli ordini dell'ingegnere capo della provincia ed uniformarsi a tutte e singole le prescrizioni e condizioni del capitolato di appalto.

I lavori dovranno essere ultimati entro il tempo e termine di mesi quattordici, decorrendi dal giorno nel quale avrà avuto luogo la regolare consegna, secondo le disposizioni dell'articolo 333 della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche.

La citata consegna non potrà per altro aver luogo prima del mese di marzo nè più tardi del mese di aprile 1872 a seconda dello andamento della stagione ed in conformità degli ordini che verranno in proposito impartiti alle ingegnere direttore dall'Amministrazione provinciale.

Le fondazioni delle fiancate o pile dovranno avere un riposo almeno di cinque mesi.

L'impresario non potrà opporsi a che l'Amministrazione comunale di Grosseto, senza bene inteso arrecarvi danno di sorta, si valga per la conduttura tanto provvisoria che permanente di acqua potabile per quella città, di tutte quelle opere compiute od iniziate per la costruzione del ponte che si riconoscessero adatte, nè pretendere per ciò alcuna speciale indennità o compenso.

La collaudazione finale o definitivo ricevimento dei lavori avrà luogo dopo un anno dalla data della loro intimazione regolarmente accertata mediante apposito certificato dell'ingegnere direttore.

Il pagamento avrà luogo per lire 67,000 all'epoca della ultimazione e consegna provvisoria delle opere, ed il rimanente in otto annue eguali rate, da aver effetto la prima subito dopo la consegna definitiva, epoca dalla quale sarà dalla provincia corrisposto all'impresario sul residuo suo credito il frutto del 5 p. 100 a scaletta.

Nella somma di lire 67,000, pagabile come sopra all'epoca della consegna provvisoria, sarà computata quella che dallo appaltatore sarà stata anticipata per lo eseguimento dei lavori di aggottatura che dovranno effettuarsi in economia dall'Amministrazione, dovendo perciò dal giorno del rimborso della somma stessa immediatamente cessare in favore del detto appaltatore la speciale relativa corresponsione del frutto del 6 per 100. Il resto andrà in conto dei lavori dall'impresario direttamente eseguiti.

Il tempo utile (*fatali*) per la presentazione di ulteriori offerte di ribasso non inferiori al ventesimo del prezzo della provvisoria aggiudicazione è fissato a giorni quindici liberi, e così scadrà alle ore 12 meridiane del giorno 17 agosto venturo.

Il progetto, il capitolato di appalto e tutto quanto altro concerne la costruzione dei lavori da accollarsi, sono depositati nella segreteria della Deputazione provinciale ove ciascuno che voglia potrà prenderne cognizione.

Le spese tutte di asta, di pubblicazione, stipulazione, bollo registro, diritto di concessione governativa e simili, saranno ad esclusivo carico dell'accollatario.

Dall'uffizio della Deputazione provinciale di Grosseto.

Li 10 luglio 1871.

Visto — *Il Prefetto presidente* COTTA RAMUSINO.

Il Segretario L. TOSINI.

2922

2924 ESTRATTO.

Mediante pubblico istrumento del dì ventisei giugno mille ottocento settantuno, rogato dal notaro sir Vincenzio Guerri, da registrarsi nel termine prescritto dalla legge, il nobile sig. cav. commendatore Giovanni Pasini nella sua qualità d'intendente di finanza della provincia di Firenze, a causa della espropriazione per pubblica utilità dichiarata col decreto Reale del dì 31 dicembre 1865, per la costruzione di una nuova cinta daziaria della città di Firenze, ha venduto e trasferito alla comunità di Firenze una vasta zona di terreno interposta fra la strada che dal Ponte alle Mosse conduce alle Cascine, ed il fosso detto della Fortezza, della estensione di metri quadri 20334 24, rappresentata al catasto della comunità di Firenze, già del Pellegrino, in sezione E, dalle particelle 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 1974, 1318, 1361, 2618, a cui confina Canal macinante, strada che dal ponte alle Mosse conduce alle Cascine, e Società delle strade ferrate.

Qual vendita e respettiva compra è stata fatta per il prezzo di lire seimila, che lire seicento sono state pagate dalla comunità di Firenze nell'atto di detto contratto mediante compensazione di alcuni titoli facienti carico all'Intendenza di finanza, e le rimanenti lire cinquemila quattrocento, unitamente ai frutti al cinque per cento, dovranno pagarsi, previa giustificazione della libertà del fondo espropriato, decorsi che siano trenta giorni da quello nel quale sarà inserito il presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale* per i fini ed effetti voluti dall'articolo 54 della legge del 25 giugno 1865.

Dott. LUIGI LUCIJ, procuratore della comunità di Firenze.

DICHIARAZIONE D'ASSENZA.

(2ª pubblicazione)

Il tribunale civile e correzionale di Bobbio, sull'instanza di Agnese Marenzi della stessa comune, ammessa al beneficio dei poveri, ha ordinato con provvedimento 19 scorso maggio assumersi informazioni sull'assenza di Giuseppe Zuffi fu Marco, marito della suddetta instante.

Bobbio, 5 giugno 1871.

2410 P. GALLARATI, caus. proc.

2558 AVVISO.

(3ª pubblicazione)

Con decreto del tribunale civile di Casale del 2 giugno 1871 si è dichiarato che la rendita di lire 540, rappresentata dal certificato n. 102853, iscritta a favore di Novelli Carlo Ambrogio fu Gregorio di Frassinetto Pò, in data 3 marzo 1866, sui registri della già Direzione del Debito Pubblico di Torino, stante il di lui decesso, appartiene al suo figlio minore Gregorio Novelli ed alla di lui moglie Clara Ubertis.

Ciò si notifica a termini dell'art. 89 del regolamento del Debito Pubblico 8 ottobre 1870.

Firenze, 20 giugno 1871.

AVV. DANTE CONTI.

AVVISO.

Il cancelliere della R. pretura del terzo mandamento di Firenze rende pubblicamente noto che con atto del dì ventisei giugno p. p. la signora Carolina del fu Luigi Pistelli, vedova del signor Fortunato Cassi, nella sua qualità di madre e legittima amministratrice dei propri figli minori Adele, Alfredo e Ida, ha accettato con benefizio d'inventario, nell'interesse dei medesimi, l'eredità relitta dal loro padre Fortunato del fu Vincenzo Cassi, morto in Firenze, borgo S. Jacopo, n. 9, nel 9 maggio scorso.

Dalla cancelleria della pretura del 3° mandamento suddetto.

Li 4 luglio 1871.

Il cancelliere P. BOZZOLINI.

2836

OMOLOGAZIONE DI CONCORDATO.

Con sentenza proferita dal tribunale civile e correzionale di Firenze, facienti funzione di tribunale di commercio, nel dì 10 luglio 1871 è stato omologato a tutti gli effetti il concordato giudiciale da Rocco Rinaldi concluso con la maggioranza dei propri creditori, sotto dì 18 giugno mille ottocento settanta (1870), e dichiarato eseguibile al dirimpetto di tutti i creditori del Rinaldi stesso.

Firenze, 13 luglio 1871.

DOMENICO SABATINI sindaco definitivo al fallimento Rinaldi.

2932